

ANNO 2021/2022

Seduta VII: lunedì 21 giugno 2021 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Votazione sull'urgenza (art. 116 LGC) per inserire all'ordine del giorno le seguenti trattande:.....	804
• Richiesta preliminare delle Officine idroelettriche della Maggia SA per il rinnovo della concessione della Maggia e dei suoi affluenti	
• Richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale	
2. Accesso al verbale della Commissione sanità e sicurezza sociale da parte del deputato Fabio Schnellmann	805
3. Subingresso di deputato (sostituzione di Henrik Bang, dimissionario)	807
4. Sostituzione di uno scrutatore	807
5. Osservazioni di deputato	807
6. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	807
7. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica	811
8. Proposta di attribuzione a Commissione di mozione	811
9. Mozioni evase	812
10. Mozioni ritirate	812
11. Presentazione di atti parlamentari	812
12. Risposte scritte a interpellanze.....	813
13. Elezione di un perito del Tribunale di espropriazione (concorso n. 1/21)	813
- Rapporto della Commissione giustizia e diritti del 7 giugno 2021	
14. Elezione di un giudice del Tribunale di appello - attribuito alla Corte dei reclami penali (concorso n. 2/21).....	813
- Rapporto della Commissione giustizia e diritti del 7 giugno 2021	
15. Elezione di un membro ordinario del Consiglio della Magistratura per il periodo di nomina fino al 31 dicembre 2022	813
- Rapporto dell'Ufficio presidenziale dell'8 giugno 2021	
16. Messaggio del 6 febbraio 2019 concernente la modifica della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e richiesta di approvazione di un credito di 5 milioni di franchi, da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto	815
- Messaggio del 6 febbraio 2019 n. 7630	
- Rapporto del 31 maggio 2021 n. 7630 R; relatore: Eolo Alberti	

17. Chiusura della seduta e rinvio [845](#)

PRESIDENZA: Nicola Pini, Presidente

Alle ore 14:15 il Presidente dichiara aperta la seduta; sono presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Alberti - Aldi - Arigoni Zürcher - Ay - Balli - Battaglioni - Berardi - Bertoli - Bignasca B. - Biscossa - Bourgoin - Buri - Buzzini - Caprara - Caverzasio - Cedraschi - Censi - Corti - Crivelli Barella - Dadò - Durisch - Ermotti-Lepori - Filippini - Foletti - Fonio - Forini - Franscella - Gaffuri - Galeazzi - Galusero - Garbani Nerini - Gardenghi - Garzoli - Gendotti - Genini - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa - Guerra - Guscio - Isabella - Jelmini - Käppeli - La Mantia - Lepori C. - Lepori D. - Lepori Sergi - Maderni - Merlo - Minotti - Morisoli - Mossi Nembrini - Noi - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani - Pamini - Passalia - Passardi - Pellegrini - Petrini - Piezzi - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Riget - Ris - Robbiani - Schnellmann - Schoenenberger - Seitz - Sirica - Soldati - Speciali - Stephani - Tenconi - Terraneo - Tonini - Viscardi

Si sono scusati per l'assenza:

Caroni - Ferrara - Ferrari

Non si è scusata per l'assenza:

Imelli

1. VOTAZIONE SULL'URGENZA (ART. 116 LGC) PER INSERIRE ALL'ORDINE DEL GIORNO LE SEGUENTI TRATTANDE:

- **RICHIESTA PRELIMINARE DELLE OFFICINE IDROELETTRICHE DELLA MAGGIA SA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA MAGGIA E DEI SUOI AFFLUENTI**

Messaggio del 10 febbraio 2021 n. 7955

- **RICHIESTA DI UN CREDITO LORDO DI 16 MILIONI DI FRANCHI E NETTO DI 8 MILIONI DI FRANCHI PER L'ATTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NEL SETTORE DELLE GRANDI MANIFESTAZIONI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE FEDERALE**

Messaggio del 2 maggio 2021 n. 7993

PINI N., PRESIDENTE - La Commissione ambiente, territorio ed energia chiede di poter trattare con la procedura d'urgenza i seguenti messaggi:

- messaggio n. 7955 del 10 febbraio 2021 intitolato *Richiesta preliminare delle Officine idroelettriche della Maggia SA per il rinnovo della concessione della Maggia e dei suoi affluenti*.
- messaggio n. 7993 del 12 maggio 2021 dal titolo *Richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale*.

Messa ai voti, l'urgenza per deliberare sul messaggio n. 7955 è accolta con 73 voti favorevoli e 4 astensioni. La trattanda è dunque inserita all'ordine del giorno.¹

Messa ai voti, l'urgenza per deliberare sul messaggio n. 7993 è accolta con 72 voti favorevoli e 2 astensioni. La trattanda è dunque inserita all'ordine del giorno.²

2. ACCESSO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE DA PARTE DEL DEPUTATO FABIO SCHNELLMANN

PRONZINI M. - Intervengo perché il 16 giugno 2021 ho letto su "laRegione" un articolo in cui il deputato Fabio Schnellmann, spiegando perché aveva ritirato una sua mozione, dichiarava quanto segue: «*Ho letto nel verbale della seduta, avendovi avuto accesso solo oggi, non facendo parte della Commissione sanità e sicurezza sociale [...]*». Prima che mi si dica che c'è stata una decisione formale, preciso che mi sono informato presso diversi membri della Commissione e tutti mi hanno confermato, in data 16 giugno, che la Commissione non ha preso nessuna decisione in merito. Il collega Schnellmann ha quindi ricevuto – non so da chi – un verbale della Commissione, quando questo non è previsto, e dopo che noi, a più riprese e anche con proposte di modifiche di legge, abbiamo chiesto di poter avere accesso ai documenti commissionali e ci è sempre stato risposto di no. Lo sanno anche i paracarri che tutti voi leggete i verbali delle Commissioni, però farsi beccare così è un po' da polli. Di conseguenza, chiedo formalmente di spiegarmi, visto che non c'è stata una decisione, come mai il deputato Schnellmann ha potuto avere il verbale. Presumo che ciò interessi anche al Presidente del Gran Consiglio, che è tenuto a far rispettare le leggi. Attendo una spiegazione, riservandomi di fare ulteriori passi anche dal punto di vista penale, sulla questione. Così, al posto di avere sette Procuratori che interrogano sette municipali, ci saranno diciassette Procuratori per interrogare altrettanti membri della Commissione, di modo che questi ultimi non possano coordinare le risposte.

POLLI M., PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE - Anche se mi chiamo Polli, evidentemente, prima di portare avanti determinate decisioni, cerco di essere coerente con il ruolo che ho assunto di Presidente della Commissione. Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato, mi ha telefonato dicendomi che Fabio Schnellmann chiedeva «*qualcosa di scritto*» riguardo alla posizione che il Consiglio di Stato

¹ Per la discussione si rinvia alla seduta XI del 23 giugno 2021.

² V. nota 1.

aveva espresso nell'audizione commissionale del giovedì precedente. Mi ha chiesto semplicemente se poteva avere l'estratto del verbale dell'audizione, a cui hanno partecipato tre Consiglieri di Stato, per poter informare Fabio Schnellmann della posizione del Governo. La sottoscritta, come Presidente, ha risposto di sì al Ministro Bertoli. Io non ho parlato con Fabio Schnellmann ed egli non ha chiesto alla Commissione, ma al Presidente del Consiglio di Stato. Inoltre, ho informato la Commissione della posizione presa e dell'autorizzazione a trasmettere l'estratto del verbale al Presidente del Consiglio di Stato ed essa, all'unanimità, tranne il collega Galeazzi che si è astenuto, ha sostenuto la mia posizione. Informo inoltre che all'inizio di questa legislatura la Commissione ha votato all'unanimità la possibilità di inviare il verbale di ogni sua seduta al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Quindi, avrei potuto semplicemente dire al Presidente Bertoli di rivolgersi al collega De Rosa. Questa è la posizione di tutta la Commissione e in primis della sua Presidente. Io non ho parlato, neanche al telefono, con Fabio Schnellmann, ma solo con il Presidente del Consiglio di Stato.

PINI N., PRESIDENTE - Ricordo l'art. 53 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): «*L'accesso ai verbali e ai documenti di una Commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta Commissione, salvo decisione contraria della stessa*», ciò che mi sembra di capire sia avvenuto.

Il Presidente del Consiglio di Stato intende prendere la parola, ma il microfono non funziona correttamente, quindi si rivolge direttamente alla Presidenza del Gran Consiglio.

PINI N., PRESIDENTE - Chiedo di mettere a verbale che il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato la versione della Presidente della Commissione sanità e sicurezza sociale.

PRONZINI M. - Riguardo a tutto ciò il nostro pool di giuristi verificherà e poi valuteremo, anche sulla base della loro perizia, se procedere penalmente. Ricordo però – a beneficio di chi non sedeva ancora in Gran Consiglio e di chi invece era disattento – che anche la questione di concedere o meno i verbali commissionali al Consiglio di Stato era stata oggetto di una lunga discussione in questo plenum. Prendiamo atto per il momento che, come abbiamo sempre detto, di fatto l'accesso ai verbali è limitato unicamente a "quei tre" a cui, secondo quanto detto ieri dal Ministro Claudio Zali nella trasmissione "Piazza del Corriere" di TeleTicino, bisognerebbe smettere di dare troppa importanza. Vi faremo sapere cosa faremo.

GALEAZZI T. - La mia astensione è stata coerente col fatto che, essendo assente alla riunione precedente, non avevo potuto approvare il verbale, ed era dunque giusto astenermi da quella presa di posizione.

SCHNELLMANN F. - Confermo in toto quanto ha detto la Presidente della Commissione. Aggiungo che ho dovuto chiedere unicamente l'estratto di verbale relativo alla mia puntuale mozione. Quindi, ho visto solo quello che mi concerneva.

3. SUBINGRESSO DI DEPUTATO (SOSTITUZIONE DI HENRIK BANG, DIMISSIONARIO)

Dopo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, sono rilasciate le credenziali di deputato al signor Danilo Forini (PS), Bellinzona, che subentra al signor Henrik Bang; Bellinzona, dimissionario.

4. SOSTITUZIONE DI UNO SCRUTATORE

Il Presidente comunica che la signora Simona Buri subentra al signor Henrik Bang quale scrutatrice.

5. RICHIESTE DI DEPUTATO

PRONZINI M. - Durante l'ultima seduta l'MPS-POP-Indipendenti ha presentato domanda di costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sospensione dello Stato di diritto nella vicenda del Molino. A quale Commissione viene demandata la domanda? Nell'elenco distribuito non figura.

Il 19 ottobre 2020 l'MPS-POP-Indipendenti ha presentato l'iniziativa cantonale *Aboliamo la Legge federale sul collocamento e vietiamo il prestito di personale da parte di società private e a scopo di lucro*. A che punto è la trattazione di questo oggetto?

PINI N., PRESIDENTE - La richiesta di costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta segue l'iter usuale. Oggi l'Ufficio presidenziale l'ha trasmessa al Consiglio di Stato per osservazioni, dopodiché sarà attribuita alla Commissione gestione e finanze. Non sono in grado a memoria di risponderle in merito all'iniziativa cantonale. Verificheremo e le faremo sapere.

6. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7988 28 aprile 2021

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 aprile 2020 presentata da Natalia Ferrara e cofirmatari "Dalla crisi al cambiamento: creazione di un fondo per la promozione in Ticino del lavoro a casa e il suo consolidamento sia per il settore pubblico sia per quello privato"
(alla Commissione economia e lavoro)

- n. 7990 28 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 5 maggio 2020 presentata da Roberta Soldati, Lara Filippini e cofirmatari per il gruppo UDC "Misure per incentivare l'assunzione di lavoratori residenti"
(alla Commissione economia e lavoro)
- n. 7992 5 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 novembre 2020 presentata da Sara Imelli e Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG "Contro le punizioni corporali e per un'educazione non violenta"
(*)
- n. 7997 12 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 24 novembre 2020 presentata da Matteo Pronzini "Parificare le condizioni per la navigazione sui laghi di Locarno e Lugano"
(alla Commissione giustizia e diritti)
- n. 7998 19 maggio 2021
Concessione di una proroga del regime di sussidio del Decreto legislativo del 27 giugno 2012 concernente l'aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadara, Lugano, Sonvico e Valcolla, limitatamente ad alcune opere di approvvigionamento idrico nel Comune di Lugano
(alla Commissione Costituzione e leggi)
- n. 7999 26 maggio 2021
Richiesta di un credito di fr. 4'110'000.- per l'intervento di risanamento generale dello stabile Mottino presso il comparto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 8000 26 maggio 2021
Modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 8001 26 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 19 ottobre 2020 presentata da Paolo Ortelli e cofirmatari "Per un Ticino con un parco immobili CO₂ neutrale entro il 2040"
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
- n. 8002 26 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2018 presentata da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG per la modifica dell'art. 5 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: per un maggior sostegno all'occupazione degli over 50
(alla Commissione economia e lavoro)

n. 8003 26 maggio 2021

Concessione alla Fondazione Antonia Vanoni di Lugano di un contributo cantonale a fondo perso non soggetto al rincaro di fr. 5'130'000.- per la costruzione della nuova sede del Centro educativo per minorenni Vanoni a Lugano
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8004 2 giugno 2021

Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari elaborate del 19 ottobre 2020 presentate da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Costituzione cantonale:

- Per un reale esercizio del diritto di iniziativa popolare [art. 37 Cost.]
- Per un reale esercizio del diritto di referendum [art. 42 Cost.]
- Per un reale esercizio del diritto di revoca del Consiglio di Stato [art. 44 Cost.]
- Per un reale esercizio del diritto di revoca dei Municipi [art. 44a Cost.]

(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8005 2 giugno 2021

Rapporto del Consiglio di Stato

- sulla mozione del 18 febbraio 2019 presentata da Alex Farinelli per il gruppo PLR (ripresa da Cristina Maderni) "Accordo sui frontalieri: è ora di rompere gli indugi"
- sulla mozione del 23 marzo 2015 presentata da Franco Celio e cofirmatari (ripresa da Giorgio Galusero) "Risarcimenti da chiedere alla Confederazione" nonché sull'interrogazione del 17 settembre 2015 (n. 135.15) di Lorenzo Jelmini "Un accordo dannoso per il mercato del lavoro!"
(*)

n. 8006 9 giugno 2021

Stanziamiento di un credito netto di fr. 3'900'000.- e autorizzazione alla spesa di fr. 8'725'000.- per la progettazione e la realizzazione delle passerelle ciclopedonali Spada e Sarone, tratto Lugaggia-Sonvico, nei Comuni di Capriasca e Lugano (misura ML 4.1 del PAL2)

(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8007 9 giugno 2021

Estinzione della demanialità e trasferimento nei beni patrimoniali del mappale n. 756 RFD Monteceneri-Rivera (Casa dei Landfogti) e approvazione della convenzione del 21 ottobre 2020 tra il Cantone e il Comune di Monteceneri per la cessione gratuita del fondo n. 756 RFD Monteceneri-Rivera al Comune di Monteceneri

(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8008 9 giugno 2021

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare elaborata del 3 maggio 2021 presentata dalla Commissione economia e lavoro per la modifica dell'art. 4 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

(alla Commissione economia e lavoro)

n. 8009 9 giugno 2021

Piano d'azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario (PRO SAN 2021-2024) e rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:

- 20 aprile 2020 presentata da Paolo Ortelli e cofirmatari "Dalla crisi al cambiamento: dopo la pandemia COVID-19 progettare una nuova responsabilità sociale, iniziando dal settore socio-sanitario"
- 20 aprile 2020 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e Claudio Isabella per il gruppo PPD+GG "Remunerare gli infermieri in formazione, per facilitare l'accesso alla formazione di infermiere/a e di altre figure in ambito sanitario"
- 20 aprile 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il gruppo PS "Contratti di prestazione nel settore ospedaliero e altre misure cantonali che riducano il consistente abbandono precoce della professione infermieristica"
- 15 maggio 2020 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori per il gruppo PPD+GG "Aumentare il numero dei posti di formazione nei settori sanitario sociale e pedagogico, creando in Ticino un Liceo sanitario-sociale-pedagogico e potenziando la maturità specializzata"
- 26 maggio 2020 presentata da Maristella Polli per il gruppo PLR "Fatti non parole: si deve potenziare il personale infermieristico!"

e sull'iniziativa parlamentare:

- 20 aprile 2020 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il gruppo PS "Per la promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di assicurare sufficiente personale qualificato in Ticino"

(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8010 16 giugno 2021

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 26 gennaio 2021 presentata da Maura Mossi Nembrini e Tamara Merlo per Più Donne "Comunicare attraverso i social media anche sugli aiuti COVID-19"

(*)

n. 8011 16 giugno 2021

Richiesta di stanziamento di un credito d'investimento di fr. 1'035'000.- franchi per la riorganizzazione logistica nella nuova sede dell'Ufficio regionale di collocamento di Biasca presso il comparto FFS

(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8012 16 giugno 2021

Concessione di un credito di fr. 2'640'000.- per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e miglioramento della funzionalità della piazza e dell'impianto di compostaggio presso il Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo a Morbio Superiore

(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

n. 8013 16 giugno 2021

Modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996

(alla Commissione Costituzione e leggi)

- n. 8014 16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 febbraio 2021 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Per un sostegno finanziario cantonale agli stage fuori Cantone"
(*)
- n. 8015 16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 14 dicembre 2020 presentata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari "Dotare tutti gli allievi delle scuole medie di un dispositivo informatico personale"
(*)
- n. 8016 16 giugno 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 14 dicembre 2020 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e cofirmatari "Potenziare le settimane estive di lingue e sport"
(*)

(*) *Art. 105 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)*

7. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Soldati R. e cof. - 31.05.2021

Istituzione di un Tribunale cantonale della costruzione (Modifica della LOG)
(alla Commissione giustizia e diritti)

8. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI MOZIONI

DATA	DEPUTATO/A/I	TITOLO	ART. 105 LGC (scadenza del termine per la presentazione del rapporto del Consiglio di Stato)	COMMISSIONE INCARICATA
23.11.2020	Quadranti M. e cof.	Pubblicazione, e quindi trasparenza, delle direttive del Procuratore generale del Ministero pubblico	23.05.2021	Giustizia e diritti
23.11.2020	Merlo T. e cof.	Munizioni senza piombo anche in Ticino	23.05.2021	Ambiente, territorio ed economia

DATA	DEPUTATO/A/I	TITOLO	ART. 105 LGC (scadenza del termine per la presentazione del rapporto del Consiglio di Stato)	COMMISSIONE INCARICATA
23.11.2020	Morisoli S. e cof. per il gruppo UDC	COVID Fase 2: le cose da non fare per il bene dell'economia	23.05.2021	Gestione e finanze

9. MOZIONI EVASE

Ghisletta R. e cof. - 22.06.2020

Misure di prevenzione per chi fa canyoning e sport rischiosi
(v. messaggio dell'11 novembre 2020 n. 7923)

Ay M. e cof. - 23.02.2021

Agevolare il prestito interbibliotecario da fuori Cantone per gli studenti ticinesi
(v. messaggio del 21 aprile 2021 n. 7985)

Piezzi A. e cof. - 21.09.2021

Richiesta di sostegno ai viticoltori per la perdita di guadagno
(v. messaggio del 21 aprile 2021 n. 7986)

Imelli S. e Dadò F. - 23.11.2020

Contro le punizioni corporali e per un'educazione non violenta
(v. messaggio del 5 maggio 2021 n. 7992)

10. MOZIONI RITIRATE

Pronzini M. e cof. per l'MPS-POP-Indipendenti - 21.09.2020

Abbonamento arcobaleno per apprendisti: il prolungo deve essere di 90 giorni!

Schnellmann F. e cof. - 13.02.2012

Centro sociale autogestito: il Cantone torni a fare la sua parte!

11. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [846](#)).

12. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 97 cpv. 5 LGC) sono allegate alla fine del verbale della seduta (vedi p. 876).

13. ELEZIONE DI UN PERITO DEL TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE (CONCORSO N. 1/21)

Rapporto della Commissione giustizia e diritti del 7 giugno 2021

Ai sensi dell'art. 88 LGC, si procede alla distribuzione delle schede per l'elezione di un perito del Tribunale di espropriazione.

I risultati saranno comunicati nella seduta serale.

14. ELEZIONE DI UN GIUDICE DEL TRIBUNALE DI APPELLO - ATTRIBUITO ALLA CORTE DEI RECLAMI PENALI (CONCORSO N. 2/21)

Rapporto della Commissione giustizia e diritti del 7 giugno 2021

Ai sensi dell'art. 88 LGC, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un giudice del Tribunale di appello.

I risultati saranno comunicati nella seduta seguente.

15. ELEZIONE DI UN MEMBRO ORDINARIO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA PER IL PERIODO DI NOMINA FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Rapporto dell'Ufficio presidenziale dell'8 giugno 2021

PRONZINI M. - Intendo presentare una proposta d'ordine. Abbiamo letto il rapporto, ma non abbiamo capito in base a quali criteri l'Ufficio presidenziale abbia preso la sua scelta. Quali meriti ha la candidata indicata per essere eletta in seno al Consiglio della Magistratura? Nel rapporto è scritto unicamente: «L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha individuato, per la sostituzione da operare in seno al Consiglio della Magistratura, la signora Beatrice Fasana». Chiediamo un rinvio dell'elezione, affinché l'Ufficio presidenziale possa spiegare, stendendo una mezza paginetta, per quale ragione tra 200 mila persone ha individuato questa signora. Noi granconsiglieri non dobbiamo limitarci a credere a tutto ciò che ci viene

detto, ma dobbiamo poter decidere con un minimo di cognizione. Chiediamo quindi un rinvio, per dare il tempo all'Ufficio presidenziale di convincere tutti i membri del Parlamento della bontà della candidatura indicata.

GIANELLA ALESSANDRA - Come potete leggere nel rapporto dell'Ufficio presidenziale, secondo l'art. 77 cpv. 5 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL 177.100] «*non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino*». Si è quindi proceduto a scegliere una persona che rispettasse questi requisiti. Avete tutti ricevuto il curriculum della signora Beatrice Fasana. Sicuramente è una persona flessibile nella presa di decisioni e capace di investire in nuovi ambiti. Ha esperienza manageriale pluriennale nel campo industriale a livello cantonale, nazionale e internazionale. Attualmente è responsabile di un centinaio di collaboratori. Grazie alla sua esperienza manageriale ha una capacità di visione strategica, di selezione e conduzione di team basati sugli obiettivi. Ha una lunghissima esperienza nel mondo della formazione e della ricerca e fa parte del Consiglio dei politecnici federali, nonché del Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Ha avuto a che fare con diversi gremi anche a livello nazionale. Sicuramente è in grado di svolgere il compito per cui è candidata. È una persona integra, aperta all'ascolto e al dialogo e sicuramente saprà contribuire alla risoluzione dei problemi. La candidata è in gamba e possiede tutte le qualità necessarie per entrare a far parte del Consiglio della Magistratura. Invito il Parlamento a respingere la richiesta di rinvio e a sostenere la candidatura della signora Fasana.

PRONZINI M. - Il Consiglio della Magistratura, come abbiamo visto anche nella penosa procedura per la nomina dei procuratori pubblici, ha un ruolo estremamente importante. Se non sbaglio, ne fa parte anche un ex alto funzionario del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS); non mi ricordo però se è sospeso oppure no. I colleghi della LEGA dei ticinesi e del PPD+GG hanno nuovamente chiesto una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'operatore sociale condannato per molestie. La situazione è abbastanza pesante all'interno del Consiglio della Magistratura. Quanto ha raccontato la capogruppo PLR l'avevo già letto. Noi però non dobbiamo nominare una dirigente o una rappresentante padronale; abbiamo bisogno di qualcuno che sia in grado di svolgere i compiti che spettano al Consiglio della Magistratura. Malgrado le parole della capogruppo PLR, rimane il problema di fondo. Il Consiglio della Magistratura è estremamente debole. Molto probabilmente oggi deciderete una sostituzione. Dobbiamo fare veramente molta attenzione. Ribadisco la richiesta di rinvio. Fate in modo di portarci argomentazioni solide per convincerci che questa signora può contribuire a far funzionare il Consiglio della Magistratura.

GIANELLA ALESSANDRA - Il compito dell'Ufficio presidenziale era quello di presentare una persona con tutti i requisiti del caso per ricoprire questa carica e sostituire il membro partente Gerardo Rigozzi. Abbiamo presentato la candidatura della signora Fasana. Non entro nel merito delle valutazioni personali del deputato Pronzini sugli altri membri del Consiglio della Magistratura. La candidata è una persona valida e possiede tutti i requisiti, quindi vi invito a votarla.

MERLO T. - Il Gran Consiglio deve votare il rapporto dell'Ufficio presidenziale e questo documento rimarrà agli atti. Sosterrò la richiesta di rinvio, perché nel rapporto manca effettivamente una motivazione. Basterebbero poche righe di spiegazione da parte dell'Ufficio presidenziale e un atto che rimarrà pubblico sarebbe più completo. Per questo motivo, senza mettere in dubbio le qualità della signora Fasana, approverò il rinvio.

Messa ai voti, la richiesta di rinvio è respinta con 8 voti favorevoli, 68 contrari e 5 astensioni.

Ai sensi dell'art. 88 LGC si procede alla distribuzione delle schede per l'elezione di un membro ordinario del Consiglio della Magistratura.

I risultati saranno comunicati nella seduta seguente.

16. MESSAGGIO DEL 6 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE DEL 21 GIUGNO 2011 (LST) E RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI UN CREDITO DI 5 MILIONI DI FRANCHI), DA DESTINARE AL FONDO CANTONALE PER LO SVILUPPO CENTRIPETO

Messaggio del 6 febbraio 2019 n. 7630

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per l'approvazione del presente credito è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Conclusioni del rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia, il disegno di legge annesso al rapporto commissionale e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

ALBERTI E., RELATORE E INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Con la votazione del 3 marzo 2013, popolo e Cantoni hanno approvato alcune modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700], volte a contenere la dispersione degli insediamenti nel territorio e a favorire un'edificazione più concentrata. Le modifiche volute dal popolo hanno segnato una svolta importante, in cui assume preminenza l'obiettivo di tutelare il territorio e il paesaggio creando le condizioni per uno sviluppo degli insediamenti più sostenibile.

La modifica della Legge sullo sviluppo territoriale [LST; RL 701.100], oggetto del messaggio in discussione, risponde a più bisogni di adeguamento a diversi livelli, di preminente lettura e interesse. Occorre innanzitutto adeguarsi alla LPT adottando norme che garantiscono la disponibilità di terreni edificabili (giusta l'art. 15a cpv. 2 LPT). In questo contesto si inseriscono le nuove norme previste dalla LST (art. 87a e art. 87c), secondo le quali il Comune dovrà individuare le zone da mantenere edificabili tramite il Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC), volto a ricalibrare le potenzialità edificatorie in funzione di scelte strategiche per garantire uno sviluppo insediativo centripeto e di qualità.

Nella logica della LPT gli indirizzi del Piano direttore dovranno essere recepiti e tradotti nei Piani regolatori comunali. Di 251 Piani regolatori (che regolano 113 Comuni), solo il 20% ha meno di 12 anni, ma sappiamo che la legge prevede una revisione di regola ogni 10 anni (art 33 cpv. 1 LST).

La LST inoltre è stata adeguata alla Legge federale sulla geoinformazione [LGI; RS 510.62] e prevede di informatizzare i Piani regolatori. È richiesto di mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità i geodati digitali (art. 119 LST) concernenti il territorio della Confederazione aggiornati e rapidamente accessibili entro il 2025.

Altre modifiche perseguono una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure. Non da ultimo, è stato creato il Fondo per lo sviluppo centripeto, inizialmente dotato di 5 milioni di franchi.

L'uso parsimonioso del suolo è da tempo un principio cardine della legislazione pianificatoria, tuttavia le nuove norme rappresentano un cambiamento di assoluto rilievo per la loro incisività. I concetti chiave introdotti con la nuova LPT sono quelli dello "sviluppo centripeto" e del "rinnovamento qualitativo degli insediamenti". La loro attuazione richiede strategie e azioni ben programmate e coordinate a tutti i livelli: federale, cantonale, regionale e locale. Innanzitutto, il dimensionamento delle zone edificabili nei Piani regolatori comunali va verificato sia dal punto di vista della loro estensione, sia da quello dei parametri di edificazione, adattandolo dove necessario alle reali esigenze di sviluppo demografico e tenendo conto del quadro cantonale e regionale. Su questa base, la prospettata crescita di abitanti e posti di lavoro va orientata verso i comparti più idonei (strategici), in particolare attorno ai nodi della rete del trasporto pubblico, ma anche, pensando alle realtà più piccole e discoste, nei luoghi che per loro natura costituiscono delle "centralità" (per esempio i nuclei storici, le aree in cui si concentrano i servizi alla popolazione, eccetera). Dove utile e necessario, le riserve di zona edificabile (terreni sotto sfruttati e liberi) vanno mobilitate con strategie e misure che coinvolgono gli enti pubblici e i privati; le aree dismesse, gli edifici e i quartieri con maggiori potenziali vanno individuati e la loro trasformazione e riqualificazione favorite.

L'oggetto del messaggio n. 7630 è di particolare rilevanza, nell'ottica della tutela del nostro territorio e, nello specifico, per i Comuni.

Tra le novità contemplate dalle modifiche della LST figurano anzitutto maggiori possibilità di far capo a procedure semplificate per accelerare le modifiche puntuali dei Piani regolatori. Qualora le proposte governative venissero accettate, in futuro i Municipi avrebbero maggiori competenze per le modifiche dei Piani regolatori che mutano in misura minima le disposizioni sull'uso del suolo o che interessano superfici di terreno inferiori ai 3'000 metri quadri. I Municipi potranno inoltre rinunciare all'esame preliminare del Dipartimento del territorio (DT) per singole varianti pianificatorie. Tale esame resterà tuttavia obbligatorio nelle revisioni complete dei Piani regolatori, la cui necessità dovrà obbligatoriamente essere valutata dai Municipi ogni 15 anni.

Non meno importante è la creazione del Fondo per lo sviluppo centripeto, volto a sostenere i Comuni chiamati a pagare indennizzi legati all'eventuale diminuzione delle zone edificabili. Il fondo, che avrà una dotazione iniziale di 5 milioni di franchi, sarà alimentato dagli incassi derivanti dall'applicazione dell'art. 98 LST, già approvato dal Parlamento nel 2014³, che prevede il prelievo di una parte del guadagno generato da misure pianificatorie (come l'aumento degli indici in zone strategiche).

Dopo l'adattamento del Piano direttore, con il messaggio per la modifica della LST il Governo completa il quadro delle misure per adattare norme e strumenti pianificatori cantonali alle disposizioni della LPT in vigore dal 2014. In virtù di quanto deciso dal popolo svizzero nel 2013 e dell'evoluzione della materia della pianificazione territoriale, le proposte di modifica legislativa, nonché l'istituzione del Fondo per lo sviluppo centripeto appaiono sostenibili alla Commissione ambiente, territorio ed energia. La Commissione, che si è dedicata per due anni all'esame del presente messaggio e del messaggio n. 7616⁴, ha tenuto in debita considerazione, laddove in concreto le norme lo permettevano, le esigenze e le richieste emerse in sede di consultazione. La Commissione ha più volte sottolineato e ribadito che il Fondo per lo sviluppo centripeto non deve essere in alcun modo inteso come un assalto a derubricare fondi in zona edificabile.

Con questo intervento porto anche il sostegno del mio gruppo al rapporto e alle sue conclusioni. Ringrazio la Commissione per il sostegno unanime e vi invito ad approvare le conclusioni del rapporto.

TERRANEO O., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - La modifica della LST proposta con il presente messaggio è conseguente all'applicazione delle modifiche e dei principi imposti dalla LPT a livello federale (quindi di diritto superiore), volti a introdurre, nella pianificazione cantonale attraverso i Piani direttori e in seguito in quella locale tramite i Piani regolatori, i concetti del contenimento della dispersione degli insediamenti nel territorio e dello sviluppo centripeto a favore della qualità di vita e del nostro territorio.

Il PLR condivide questi principi, a condizione che non siano in contrasto con il principio della sostenibilità economica della pianificazione e con il diritto alla proprietà, anch'essi sanciti nella Costituzione federale.

Non mi soffermo sugli aspetti meramente tecnici delle proposte di modifica, relative alla geoinformatizzazione, alla dotazione di strumenti pianificatori più efficienti, alla semplificazione e accelerazione delle procedure, eccetera. Per questi aspetti rimando al messaggio governativo e al rapporto del collega Eolo Alberti, che ringrazio per il lavoro svolto. Tuttavia s'impongono in questa sede alcune riflessioni di carattere politico nonché l'ulteriore esposizione (se mai ve ne fosse ancora bisogno) delle legittime preoccupazioni e incertezze che porta in dote l'iter di revisione pianificatoria che dovrebbe prendere avvio con l'approvazione delle varianti di Piano direttore da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), per poi concludersi con l'aggiornamento e l'adozione dei Piani regolatori a livello comunale. A queste preoccupazioni non solo degli amministratori comunali, ma anche della cittadinanza tutta, il Consiglio di Stato per il momento non ha saputo dare risposte puntuali ed esaustive.

Il Ticino non si trova fra i Cantoni con zone edificabili palesemente sovradimensionate (art. 5a cpv. 4 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio - OPT). Anzi, con un tasso di

³ Cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2014/2015, [Seduta XXIX](#), 18.12.2014, p. 2893.

⁴ [Messaggio n. 7616](#): Modifiche del Piano direttore cantonale n. 12 – luglio 2018 • Scheda R1 Modello territoriale cantonale • Scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili • Scheda R10 Qualità degli insediamenti – Osservazioni ai ricorsi, 19.12.2018.

sfruttamento pari al 99.6% il sovradimensionamento appare assai limitato. Ciò è stato confermato dal Consiglio di Stato. Il Governo stesso ha sancito che il nostro Cantone può quindi scegliere altre modalità di riconduzione del tasso di sfruttamento delle zone edificabili al 100%. Con la scheda R6 lo fa secondo la seguente strategia: non ampliamento delle zone edificabili (con eccezioni possibili solo tramite parallela diminuzione dei parametri edificatori), richiesta ai Comuni di verificare il dimensionamento delle zone edificabili ed eventuale adattamento dei Piani regolatori secondo precise modalità e tempistiche.

Che il Ticino non sia obbligato giuridicamente a stabilire nel Piano direttore i Comuni o le regioni con zone edificabili sovradimensionate è confermato pure dal fatto che la Confederazione ha approvato Piani direttori di altri Cantoni con un tasso di sfruttamento compreso fra il 95% e il 100% che non prevedono tale approccio e come il Ticino chiedono ai loro Comuni la verifica del dimensionamento delle zone edificabili e l'eventuale adozione di misure per la loro correzione.

L'elemento centrale di questo approccio è evidentemente la richiesta ai Comuni di verificare il dimensionamento delle loro zone edificabili. Qui occorrerà vigilare con attenzione in modo da lasciare autonomia ai Comuni, evitando in tutti i modi ingerenze dell'Amministrazione cantonale.

Il Consiglio di Stato nel messaggio ha sottolineato che l'obiettivo del Piano direttore non è, a priori, quello di ridurre le zone edificabili. Laddove fosse necessario, potranno invece essere ricalibrate le potenzialità edificatorie, in funzione di scelte strategiche di sviluppo, da identificare per il tramite del PAC. Il PLR condivide questo approccio e auspica che il Consiglio di Stato si faccia garante e parte attiva con un approccio e una visione cantonale della tanto decantata "Città Ticino", affinché le attuali potenzialità edificatorie dei singoli Comuni (siano essi negli agglomerati o nelle regioni periferiche) non vengano messe in discussione e in concorrenza tra loro.

La volontà della Commissione è rafforzare questo intendimento ed è a questo scopo che ha lavorato, soprattutto in considerazione del fatto che, come emerso durante la consultazione, la presa in considerazione di altri parametri per la prognosi demografica (scenario alto in luogo di quello medio), peraltro ammessi dall'ARE, permette di raggiungere su tutto il Cantone un tasso di sfruttamento ancora maggiore. Si invita pertanto l'Amministrazione cantonale e il Consiglio di Stato a essere coerenti con questa impostazione, che non dovrà portare a dezonamenti, a riduzioni di indici o a congelamenti di zone edificabili, ma dovrà procedervi, in casi eccezionali, solo nella misura del minimo indispensabile.

Benché sia con il presente messaggio sia con il messaggio n. 7616 relativo ai ricorsi contro le modifiche delle schede di Piano direttore R1, R6 e R10 il Consiglio di Stato sembra voler lanciare un segnale di tranquillità agli amministratori comunali e al privato cittadino, i risultati che giungono dai primi Comuni che hanno svolto il calcolo della contenibilità sembrano essere tutt'altro che rassicuranti. Mi piacerebbe in questa sede avere rassicurazioni da parte del Direttore del DT che i dati riportati nel messaggio, così come pure le diverse affermazioni a mezzo stampa o nelle varie risposte agli interrogativi posti dal nostro Legislativo secondo le quali *«il Ticino non si trova fra i Cantoni con zone edificabili palesemente sovradimensionate (art. 5a cpv. 4 OPT)»*, siano frutto di attente e ben ponderate analisi e siano confermate.

Richiamando la responsabilità politica che il Consiglio di Stato ha in ambito pianificatorio (i Piani regolatori vengono sì realizzati dai Comuni, ma di concerto con il Dipartimento del territorio e in ultima istanza sono approvati dal Consiglio di Stato), il PLR ritiene che quanto sancito anche nel messaggio relativamente al fatto che, in caso di riduzione dei parametri edilizi o loro annullamento, il pagamento di indennizzi non è automatico, con preciso riferimento alla giurisprudenza in materia, vada considerato seriamente, consigliando

estrema prudenza per le inevitabili pesanti ripercussioni nel già delicato rapporto tra Stato e cittadino che ciò comporta.

È condivisa anche la pertinente richiesta della Commissione di essere costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'applicazione della scheda R6, in particolare sul fatto che essa avvenga coerentemente con gli intendimenti espressi nel rapporto. Ciò a garanzia anche dei Comuni.

Il fatto di aver destinato una somma di soli 5 milioni di franchi al Fondo per la compensazione degli svantaggi in caso di riduzione dei parametri edilizi indica che il Dipartimento del territorio e il Consiglio di Stato condividono la medesima impostazione che qui si intende rafforzare. Gli emendamenti proposti e atti ad aumentare questa cifra contrastano palesemente con l'approccio dato dal Consiglio di Stato e qui ulteriormente rafforzato dalla Commissione per quanto di sua competenza. Aumentare già da ora il fondo significa avallare la tesi che occorrerà dezonare in modo cospicuo. Il Dipartimento però, nel messaggio, ci conferma il contrario e oltretutto, alle ripetute richieste della Commissione sui dati relativi al dimensionamento delle zone edificabili a livello di Cantone, non ha voluto – o potuto – fornire alcuna indicazione. Ciò non dimostra particolare trasparenza, visto che i criteri proposti dal messaggio, prima ancora di essere sottoposti al Parlamento, sono stati sottoposti all'ARE dal Dipartimento stesso. Si spera che ciò, su un tema così delicato per ogni cittadino del Cantone, non avvenga mai più. Va però rilevato con vigore che non si possono proporre emendamenti milionari senza disporre di questi dati. Approviamo 20 milioni di franchi a causa di una lettera del Comune di Mendrisio? Approviamo 50 milioni di franchi sulla base di esigenze riscontrate nel Comune di Biasca? Invito pertanto questo Parlamento a non approvare gli emendamenti proposti. Su un tema così delicato, per i nostri Comuni e per i cittadini, che tocca violentemente i diritti di proprietà dei singoli, un avallo a priori senza la visione d'insieme, e che oltretutto contrasta totalmente con le assicurazioni date dal Consiglio di Stato medesimo, corrisponderebbe a un vero e proprio salto nel vuoto. Semmai, l'entità di tali emendamenti giustificerebbero pienamente un ritorno in Commissione, che le assicurazioni forniteci dal Governo però non rendono necessario.

Va ancora rilevato che una diminuzione delle zone edificabili provocherebbe un aumento del costo dei terreni, quindi degli affitti. Perseguire una tale strategia nuocerebbe pertanto ancora una volta al ceto medio, limitando l'accesso alla proprietà per i cittadini di questo Cantone, ciò che non corrisponde certo a una politica lungimirante.

Si fa altresì presente che l'attuale e delicata situazione socio-economica impone al Cantone di svolgere un ruolo trainante nel rilancio dell'economia post COVID, con investimenti in edifici e in infrastrutture pubbliche. Mal si giustificerebbe la spesa di un solo franco per andare a indennizzare un esproprio materiale.

Visto il tasso già elevato di sfruttamento delle zone edificabili nel nostro Cantone, laddove fosse comunque indispensabile intervenire, vanno evitate riduzioni di parametri edificatori senza indennizzo o con indennizzi irrisori. Per questi motivi, pur nel rispetto dello spirito della LPT, la Commissione ha stabilito e concordato con il Dipartimento alcune modifiche ai criteri relativi alla valutazione del dimensionamento dei Piani regolatori, introducendo alcuni parametri fissi, anche allo scopo di facilitare tale già oneroso compito ai Comuni proprio nella fase esecutiva di queste valutazioni. La Commissione, all'unanimità, vi propone questi parametri nel rapporto sul messaggio n. 7616. Per questo motivo, come PLR, ci esprimiamo già ora negativamente sull'emendamento dei Verdi, che va a scardinare l'equilibrio trovato durante i faticosi e lunghi lavori commissionali.

In conclusione, la Commissione e il PLR invitano le autorità cantonali ad adottare un approccio di collaborazione con i Comuni evitando forzature o situazioni di tensione, e lasciando ai Comuni anche il giusto margine di apprezzamento e flessibilità nell'applicazione

della scheda R6. Il monito finale per il PLR è questo: in nessun caso occorre dare forza all'Amministrazione cantonale a discapito dell'efficacia delle istituzioni locali.

Richiamate le argomentazioni e le riflessioni espresse poc'anzi, nell'attesa di sentire dal Direttore del DT le risposte ai quesiti posti, porto l'adesione del mio gruppo al rapporto del collega Eolo Alberti sul messaggio n. 7630.

BATTAGLIONI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Le modifiche proposte alla LST perseguono molteplici obiettivi, tra cui l'adeguamento della stessa al diritto superiore, la semplificazione e velocizzazione delle procedure, la correzione di alcune norme sulla scorta dell'esperienza maturata. Nello specifico, e rinviando al messaggio e al rapporto per maggiori dettagli, è utile soffermarsi su alcune modifiche, formulando alcune brevi considerazioni.

1. Maggiori possibilità di fare capo a procedure semplificate. Non è un mistero per nessuno che spesso le procedure pianificatorie sono caratterizzate da tempi biblici. Inoltre, la materia negli anni è diventata viepiù complessa e articolata, anche a seguito di sempre più numerose norme e regolamenti, che creano una burocrazia impressionante. Se non si pongono correttivi all'attuale situazione, inesorabilmente si rischia di arrivare alla paralisi pianificatoria. Le modifiche in discussione permettono di compiere un buon passo nella giusta direzione, anche se a mio modo di vedere urgono ulteriori correttivi. Di conseguenza, ben vengano queste modifiche, tra le quali ad esempio la maggiore possibilità di poter usufruire della procedura semplificata, la facoltatività dell'esame preliminare (rimane obbligatorio per alcune eccezioni) e l'introduzione del piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire.
2. Adattamento alla LPT. Uno dei punti cardine della LPT è la promozione dello sviluppo centripeto di qualità degli insediamenti e il contenimento della loro dispersione. Per i dettagli rinvio all'esauritivo rapporto sul messaggio n. 7616. L'obiettivo è condivisibile, ritenuto che il territorio è sempre il medesimo, mentre la popolazione svizzera aumenta nel tempo. La preservazione del territorio naturale presenta una serie di indubbi vantaggi che non necessitano di essere elencati, anche se ritengo valga la pena menzionare gli interessi turistici e naturalistici. Tuttavia la concretizzazione di tale principio, votato dal popolo, non è sicuramente facile. Spesso l'amministratore comunale tenuto ad applicarlo riscontra nella popolazione stessa un atteggiamento contraddittorio. Lo sviluppo centripeto e la densificazione edilizia negli agglomerati hanno spesso suscitato polemiche, scaturite anche nella raccolta di firme. Gli oppositori, richiamandosi al passato, condannano la sparizione dai quartieri degli ultimi terreni non edificati (lasciati per anni a prato, ma comunque edificabili) o la sostituzione di immobili che non sfruttano appieno il potenziale edificatorio con immobili di dimensioni maggiori. In effetti, o si densifica e si sfruttano meglio le zone edificabili negli agglomerati, o non si densifica e la soluzione rimane quella di estendere le zone edificabili. Mi sembra che il popolo abbia compiuto una scelta e quindi deve assumerne le conseguenze.
3. Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto. Ci sono molte altre modifiche alla LST, ma è inutile in questo momento parafrasare il messaggio o il rapporto commissionale, a cui rinvio. Mi preme però esprimere una breve considerazione riguardo al fondo per lo sviluppo centripeto. Il principio e l'obiettivo del fondo sono condivisi, mentre l'ammontare a disposizione ha fatto molto discutere la Commissione. Tuttavia, al momento non si possiedono elementi oggettivi e concreti tali da sconfiggere l'importo indicato dal Governo. Inoltre, mantenendo la cifra di 5 milioni di franchi, il Consiglio di Stato avrà

bisogno di una decisione del Gran Consiglio per lo stanziamento di ulteriori crediti per compensare eventuali eccedenze negative del fondo. Questo aspetto, sommato al fatto che al momento mancano dati oggettivi per eseguire un calcolo più preciso, mi fa concludere che sarebbe prematura la modifica della dotazione del fondo e pertanto il gruppo PPD+GG non sosterrà gli emendamenti che hanno questo scopo.

Fatte queste considerazioni, il gruppo PPD+GG invita ad accogliere le conclusioni del rapporto commissionale.

GARBANI NERINI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Come già ricordato, la revisione della LPT è stata votata dalle Camere federali nel 2012 e accettata dai ticinesi e dal popolo svizzero nel 2013. Il sito Internet della Confederazione ci ricorda gli scopi essenziali della LPT, il primo dei quali è stabilire il principio secondo cui le zone edificabili devono soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. L'estensione delle zone edificabili sovradimensionate deve essere ridotta; occorre definire le zone edificabili con moderazione, in quanto la presenza di riserve sovradimensionate favorisce la dispersione degli insediamenti, facendo aumentare il consumo di suolo, danneggiando il paesaggio e provocando notevoli costi per raccordare i terreni alle infrastrutture. Nelle regioni in cui si prevedono una crescita della popolazione e l'insediamento di imprese possono essere istituite nuove zone edificabili. Un altro scopo della modifica della Legge è sostenere i Comuni nel loro intento di migliorare la disponibilità dei terreni edificabili inutilizzati, fornendo strumenti per ostacolare la sottrazione al mercato di terreni edificabili in zone in cui invece sono molto richiesti. Il gruppo PS sostiene questi principi. Finalmente, con l'adozione dei rapporti sui messaggi n. 7616 e 7630, anche il Ticino sarà pronto. Per la prima volta viene cambiato il paradigma: il territorio non è più solo un mezzo per costruirvi edifici e praticarvi attività economiche, bensì viene riconosciuto come un valore in sé, da proteggere e difendere, sacrificandolo ai bisogni umani solo quando è strettamente necessario, e facendolo in modo razionale e non a casaccio, come spesso è avvenuto in passato.

È forse più facile stabilire i principi che non quantificarli in vista della loro applicazione pratica. Il difficile esercizio di quantificarli è stato compiuto, tra l'altro, con l'evasione dei ricorsi contro la scheda R6 del Piano direttore, oggetto della prossima trattanda. La genesi è stata laboriosa e ha visto muoversi interessi diversi e punti di vista molto distanti tra loro. Alla fine un compromesso è stato trovato e pertanto il nostro gruppo ha rinunciato a presentare emendamenti propri sulla scheda R6, vista la sottoscrizione unanime del rapporto concernente i ricorsi da parte dei membri della Commissione ambiente, territorio ed energia, anche se su alcuni parametri abbiamo dovuto turarci il naso. D'altra parte, è nella natura stessa dei compromessi il fatto di non accontentare pienamente nessuno. È tempo di agire, perché è inutile disporre da otto anni di una Legge federale importante, se poi la sua applicazione pratica si fa attendere. Se un compromesso ragionevole permette finalmente di iniziare ad agire, ben venga.

È invece diverso il discorso per quanto riguarda la modifica della LST. Di fronte ad aspetti certamente positivi, ve ne sono altri che hanno suscitato un interessante dibattito interno al nostro gruppo e su cui verranno presentati emendamenti. Riguardano soprattutto le misure introdotte volte a snellire le procedure della pianificazione locale, come l'estensione dell'uso della procedura semplificata o l'abolizione dell'obbligo dell'esame preliminare in alcune circostanze. Si teme che possano ridurre le garanzie a favore dei cittadini e la qualità della pianificazione locale. Torneremo su questo tema al momento della presentazione degli emendamenti. Personalmente sosterrò comunque il rapporto commissionale che ho sottoscritto, sia per coerenza sia perché, quale amministratore comunale di lungo corso, più

volte ho subito una certa frustrazione dalle lungaggini procedurali. Il mio pensiero non riesce più a prescindere da questo problema.

Positiva è certamente la costituzione del fondo per lo sviluppo centripeto, con cui il Cantone aiuterà i Comuni a finanziare gli indennizzi in caso di dezonamenti che provocano espropriazione materiale. Ciò indurrà i Comuni ad affrontare con più coraggio i compiti assegnati loro dalla LPT. È inutile dibattere ora sull'entità del contributo; in ogni caso occorreranno alcuni anni prima che le sentenze dei Tribunali fissino degli indennizzi, dando un orientamento chiaro. Ma non ci sarà nessun "chi prima arriva, meglio alloggia": in caso di bisogno il fondo andrà alimentato nel tempo, senza se e senza ma.

Positiva sarà anche la prevalenza dei geodati rispetto al supporto cartaceo. Positiva sarà poi tutta la nuova sezione 3 della LST, che permetterà di mobilitare le riserve di terreno edificabile nei luoghi dove vi è maggior bisogno di favorire gli insediamenti, frenando la tesaurizzazione quando questa è in chiaro contrasto con gli interessi generali della collettività e del suo sviluppo.

Dicevo prima della durata delle procedure. Nel messaggio si dice che *«la modifica in questione non comporta alcun effetto diretto sul personale»*; non sono certo che questa sia una buona notizia. Già oggi l'avvio di varianti pianificatorie costringe ad armarsi di tanta pazienza: 18-24 mesi per l'esame preliminare e 18-24 mesi per l'adozione del Piano regolatore da parte del Consiglio di Stato. L'attivazione in blocco da parte di ogni Comune ticinese della revisione del Piano regolatore ai sensi delle nuove schede di Piano direttore, provocherà un forte aumento del bisogno di interazione tra uffici cantonali e Comuni, con una serie di scadenze da rispettare. Il gruppo PS crede pertanto che bisognerà dotare gli uffici competenti del personale necessario, affinché il ritmo d'evasione dei dossier non rallenti ulteriormente, vanificando le scadenze formali previste nella scheda R6. I colleghi deputati favorevoli al "meno Stato" invocheranno come sempre la necessità di risparmiare sul personale della pubblica amministrazione, ma questa volta occorrerebbe un po' di sano realismo. Il valore qualitativo e paesaggistico e quello economico di ciò che la celerità degli uffici attivi in ambito pianificatorio porta a realizzare, come ad esempio opere pubbliche nei comparti APEP, sono nettamente superiori al costo di funzionamento degli uffici cantonali. Alcuni temi rimangono irrisolti. Ad esempio, si invita il Consiglio di Stato a comunicare la strategia esistente e magari a introdurre o incrementare i relativi incentivi finanziari per affrontare la questione degli edifici dismessi e decadenti situati all'esterno delle zone edificabili o in luoghi incompatibili con le funzioni di zona, che in modo molto concreto, brutto e visibilissimo impediscono di raggiungere certi obiettivi di miglioramento del paesaggio. La stessa domanda è rivolta al Consiglio di Stato in merito alla strategia per accentuare nelle aree per il lavoro l'azione finalizzata al trasferimento di edifici e infrastrutture esistenti a favore di nuove attività economiche bisognose di spazi. Ogni volta in cui si vede la modinatura per nuovi edifici di fianco a immensi volumi già costruiti su cui sventola il cartello "affittasi" oppure il cartello "vendesi" il cuore si stringe.

In conclusione, ringrazio la collega e i colleghi che fanno parte della Sottocommissione che si occupa dell'esame dei ricorsi contro le schede di Piano direttore per il grosso lavoro svolto e ringrazio per l'attenzione.

PINOJA D., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Sono serviti oltre due anni per riuscire a presentare i rapporti sulla revisione della LST e sui ricorsi contro le modifiche delle schede R1, R6 e R10 del Piano direttore cantonale. Questo ci fa capire la complessità della Legge e delle modifiche presenti nelle schede.

I lavori commissionali sui messaggi sono ripresi all'inizio della presente Legislatura, cominciando con l'esame dei numerosi ricorsi presentati da Comuni, Enti di sviluppo regionali e altre associazioni. La Sottocommissione ha in seguito proceduto alle audizioni dei ricorrenti, passando poi agli approfondimenti in ambito giuridico e tecnico. Qui voglio ringraziare i colleghi di Sottocommissione per lo scrupoloso e approfondito lavoro svolto nell'esame dei messaggi. Un doveroso ringraziamento va rivolto alla nostra segretaria di Commissione e al Servizio giuridico del Gran Consiglio, per averci accompagnato e supportato in questo compito.

I numerosi ricorsi sono un segnale del dissenso che Comuni e amministratori pubblici hanno verso la LPT. La revisione di questa legge cambierà radicalmente il modo di pianificare il nostro territorio, diminuendo l'autonomia degli Esecutivi e provocando forse contenziosi e costi a quei Comuni che, dopo aver definito il proprio piano di contenimento, saranno chiamati a intervenire dezonando parte dei loro terreni edificabili. È uno scenario la cui entità oggi è difficilmente definibile e che sicuramente non fa dormire sonni tranquilli agli amministratori comunali. La Commissione, comprendendo queste preoccupazioni, ha risposto cercando soluzioni che andassero incontro alle richieste degli oppositori. L'ha fatto principalmente adattando, dove possibile, i parametri e le tempistiche riportati nelle schede di Piano direttore. Per altre richieste non si è invece potuto fare molto, poiché confrontati con il diritto superiore, che non lascia grandi margini di manovra.

In merito al fondo di 5 milioni di franchi per gli indennizzi ai proprietari che subiranno il declassamento dei loro terreni, lo riteniamo sicuramente sottodimensionato. Comprendiamo però che il Cantone non voglia bloccare risorse preziose quando l'entità e la tempistica dei possibili indennizzi sono al momento difficilmente quantificabili. In ogni caso, la Commissione ritiene che questo fondo debba venire regolarmente alimentato qualora fosse necessario.

La qualità di una pianificazione la si deve alle scelte e alla visione per il futuro che ogni Comune adotta per migliorare la qualità di vita dei propri cittadini. Imponendo restrizioni e vincoli si va a limitare questa progettualità. Le modifiche della LPT su cui si basa il rapporto in discussione nascono dalla volontà popolare. I cittadini nel 2013 hanno scelto di tutelare ulteriormente il nostro territorio promuovendo l'insediamento centripeto. Come amministratore comunale avrei preferito non dover essere qui oggi a dibattere su queste modifiche che la legge superiore ci impone, ma non possiamo far altro che accettare il volere popolare, cercando di limitarne le conseguenze per i Comuni e i cittadini grazie agli adattamenti apportati durante i lavori commissionali. Se pensiamo che già oggi è difficile azionare nuove superfici se non si persegue uno scopo di pubblica utilità, questi nuovi vincoli pianificatori ne limiteranno ulteriormente la possibilità. Come già accaduto, chi vota non è sempre del tutto consapevole delle ricadute e delle conseguenze che una legge avrà sui cittadini.

Il nostro gruppo, consapevole che dal 1° maggio 2019 i nuovi progetti pianificatori presentati dagli Enti pubblici sono fermi al palo, in attesa che l'adeguamento del Piano direttore venga definitivamente approvato, sosterrà entrambi i rapporti. Sugli emendamenti interverremo in seguito.

SCHOENENBERGER N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO I VERDI - Il mio intervento si concentrerà sulla questione del dimensionamento del fondo per lo sviluppo centripeto. Sia in Commissione sia in Sottocommissione si è discusso molto dell'adeguatezza dei 5 milioni di franchi proposti dal Governo come dotazione iniziale. Personalmente ritengo che per iniziare la dotazione di questo fondo sia congrua. Vari

colleghi, soprattutto amministratori comunali, ne hanno contestato l'ammontare paventando di dover, in futuro, dare cattive notizie ai propri cittadini, tipo che "il terreno edificabile che hai ereditato da tuo nonno perde il suo valore". Il terreno tesaurizzato magari non è nemmeno urbanizzato ed è situato in un luogo dove non ha senso costruire; il suo azionamento è stato un regalo fatto molti anni fa dall'Ente pubblico ai privati e oggi questo regalo ricevuto in passato va restituito. Chi contesta la dotazione del fondo mette in guardia sul fatto che questi dezonamenti dovranno essere compensati dall'Ente pubblico con cifre milionarie. Non sono un professionista del settore, ma ritengo che questo argomento sia utilizzato essenzialmente per mettere paura. Argomento che è stato utilizzato anche per limare i parametri definiti dalla scheda R6 del Piano direttore. Ritengo giusto cominciare l'esercizio e spero che al più presto si crei giurisprudenza in materia, ciò che oggi manca completamente. Immagino e auspico che spesso i Tribunali non decideranno compensi tanto ingenti quanto alcuni oggi vorrebbero far credere e quindi non serviranno decine se non centinaia di milioni di franchi per risarcire i dezonamenti. Ricordo come erano allestiti i Piani regolatori in passato; la procedura era estremamente permissiva. Gli specialisti sono concordi nel ritenere che buona parte delle aree edificabili in esubero sono formate da superfici azionate negli ultimi decenni che non solo non rispettano la LPT votata dal popolo nel 2013, ma non rispettano nemmeno la Legge del 1979. Sono curioso di vedere come decideranno i Tribunali circa i compensi per il dezonamento di queste superfici. Ora non lo possiamo sapere e possiamo solo formulare delle ipotesi, ma vorrei mitigare la paura che i soldi per gli espropri materiali non basteranno mai. Cominciamo l'esercizio e poi vedremo. Passo brevemente alla trattanda successiva, il messaggio n. 7616. Ritengo che la narrativa secondo cui la rivoluzione portata dalla LPT impoverirà la classe media e frenerà l'economia discenda da un modello di pensiero passatista. Il Ticino ha creato la sua ricchezza sul mattone e sulla costruzione, ma il risultato di questo processo è che abbiamo le città più trafficate al mondo, i paesaggi sono sempre più brutti, i turisti attraversano il Cantone senza fermarsi e vanno più a sud, eccetera. Queste esternalità negative hanno un costo. Tentiamo di porvi un freno e siamo coraggiosi: cominciamo questo esercizio. Detto ciò, io in Commissione ho firmato il rapporto e quindi lo sosterrò anche qui oggi.

MERLO T., INTERVENTO A NOME DI PIÙ DONNE - Questa trattanda non concerne la parità, ma ugualmente Più Donne si è chinata abbondantemente sul tema della pianificazione, che è tecnico, ma non abbastanza per allontanare le cittadine e i cittadini. Facciamo un po' di chiarezza. La pianificazione riguarda le cittadine e i cittadini che sono proprietari, perché la pianificazione dirà se possono o non possono costruire e che valore avrà il loro terreno. Riguarda anche gli inquilini, perché dirà se ci saranno o non ci saranno abitazioni là dove vogliono andare ad abitare. Riguarda i cittadini in generale, perché vuole tutelare il paesaggio di cui tutti godiamo e definisce la collocazione dei servizi. La pianificazione concerne anche i Comuni, che devono affrontare una serie di compiti molto gravosi per contenuti, costi e tempistiche (in questo consesso siedono molti municipali e consiglieri comunali che forse hanno sottovalutato l'impatto che l'esercizio imposto dalla LPT avrà sui loro cittadini, sulle casse del loro Comune e hanno sottovalutato anche l'entità del lavoro che dovrà essere messo in atto). Naturalmente la pianificazione riguarda il Cantone, che deve verificare e coordinare e che è garante dell'applicazione della legge sia nei confronti della Confederazione sia nei confronti delle cittadine e dei cittadini. C'è poi la Confederazione e in particolare l'ARE.

Tutto il rapporto della Commissione è basato sul fatto che la zona edificabile non sarebbe palesemente sovradimensionata: è stata citata la cifra 99.6%. Come fate ad affermarlo?

Come fate a dire che è tutto tranquillo e tutto va bene? Eppure il coordinatore della Sottocommissione ha detto che dei 251 Piani regolatori, riferiti a 113 Comuni, solo il 20% ha meno di 12 anni (e non chiedo quanti anni hanno i più vecchi). I Piani regolatori avrebbero dovuto essere aggiornati, verificati e controllati periodicamente, ma non è stato fatto. Adesso c'è un orizzonte veramente breve, al 2025, per svolgere una serie di compiti, tra cui non da ultimo quello relativo alla geoinformatica. Alcuni Comuni hanno già eseguito il lavoro, molti altri no. Cosa succederà quando si andrà a vedere qual è la situazione? Domanda: il Consiglio di Stato e soprattutto il Gran Consiglio, che in questi temi ha la supremazia, hanno oppure no intenzione di applicare la promozione dello sviluppo centripeto, che chiede di concentrare le costruzioni anziché disperderle per non consumare il limitato prezioso territorio che abbiamo? La revisione della LPT – è già stato ricordato – è stata approvata dal popolo. Se andiamo a vedere le tempistiche, le risorse finanziarie e le risorse umane messe – o meglio non messe – a disposizione, ci viene il dubbio che ci sia una strategia – conscia o inconscia non lo sappiamo – per tirare in là il più possibile alla vecchia maniera, ostacolando la legge federale. Più Donne ha presentato un paio di interpellanze⁵ sul tema, relative in particolare ai grandi progetti; abbiamo chiesto se i grandi progetti non andranno a erodere le superfici edificabili attualmente a disposizione dei privati, provocando dezonamenti e riduzioni di indici. Le risposte del Governo sono state molto vaghe. Vi illudete, care colleghe e cari colleghi, soprattutto voi che siete attivi a livello comunale, se pensate che non cambierà nulla. Dezonare non è una scelta. Non può dipendere da una decisione politica del Cantone o dei Comuni. Il collega Terraneo ha chiesto una rassicurazione al Consigliere di Stato, ma quest'ultimo non può andare contro la legge. La tutela dei diritti di proprietà dei singoli proprietari è proprio ciò che noi, con i nostri emendamenti, le nostre osservazioni e le nostre interpellanze, abbiamo cercato e cerchiamo di rendere possibile. È certo che ci sarà concorrenza tra i Comuni, specialmente a causa dei grandi progetti. Sarebbe una buona idea tornare in Commissione e fare bene tutti i calcoli. Mendrisio ha già compiuto l'esercizio e il suo dimensionamento è risultato del 200%, quindi dovrà dezonare. Il Consigliere di Stato era a conoscenza di questi dati? E gli altri Comuni a che punto sono? Gli esercizi non sono stati compiuti nel passato; verranno compiuti – si spera – adesso. Bisognerà mettere a disposizione risorse, personale, eccetera. Siamo preoccupati per i privati, per i Comuni e per il nostro territorio. Il collega Schoenenberger dei Verdi ha esordito dicendo di non essere un tecnico e però afferma che tutto è tranquillo e tutto va bene. Ma i professionisti li avete sentiti? Noi sì, e abbiamo basato le nostre osservazioni su ciò che ha fatto il Cantone Grigioni e vi assicuro che non c'è da stare tranquilli.

AY M., INTERVENTO A NOME DEL PARTITO COMUNISTA - La pianificazione territoriale e la politica hanno in comune il compito di anticipare i fenomeni, prevedere l'evoluzione della società e, a partire da una seria analisi, cercare di dare risposte atte a evitare almeno gli sviluppi negativi, nella migliore delle ipotesi per mettere in atto un cambiamento positivo. In ben poche situazioni si è avverata una politica e una pianificazione così descritta in Ticino. La prassi è stata negli anni quella di porre cerotti al divampare di emergenze veicolate dal mercato (cementificazione, sfitto, banalizzazione e speculazione).

⁵ [Interpellanza](#): *Grandi progetti: quali conseguenze per i proprietari di terreni edificabili?*, Maura Mossi Nembrini e Merlo Tamara per Più Donne, 02.04.2021 e [interpellanza](#): *I terreni dei privati saranno sacrificati per far spazio ai grandi progetti? E chi paga?*, Merlo Tamara e Maura Mossi Nembrini per Più Donne, 23.04.2021.

Nello scorso mezzo secolo si è assistito al boom economico e al sogno piccolo-borghese della casetta, un fenomeno ben circoscritto e argomentato storicamente che non si era mai posto prima; infatti, le costruzioni dei nuclei e dei centri storici testimoniano la densificazione delle case plurifamiliari. Il primato della proprietà privata e il neoliberismo degli ultimi 30 anni si riflettono sul territorio, con i palazzi ghettizzanti alla periferia dei borghi (nati da intenti speculativi) e la banalizzazione della villetta unifamiliare, generante costi d'urbanizzazione elevati ed esosa in terreno.

Proviamo allora con queste schede di Piano direttore a giocare un ruolo nell'impostare l'alloggio e la mobilità in Ticino verso maggiore equità e giustizia. La densificazione edificatoria non ci deve preoccupare, nella misura in cui essa si basi su un uso adeguatamente parsimonioso del territorio, garantendo spazi verdi e di socializzazione con vincoli di tipo ecologico e sociale, a partire da un numero il più elevato possibile di alloggi a pigione moderata. In effetti lo sfitto è da ricercare negli appartamenti ad alto standing, più ghiotti per gli speculatori, ma inarrivabili per una famiglia di reddito medio.

Che sappiano davvero, queste modifiche, preparare il Cantone alle modalità di vita nel prossimo mezzo secolo? Non del tutto: esse dovranno essere accompagnate da più misure per una società che si sposti meno con l'auto individuale per lavoro e tempo libero, che promuova l'attrattività della vita e del commercio nel centro della città, che dia più opportunità di un alloggio confacente a studenti, famiglie e anziani di basso reddito che si trovano ora ai margini delle città. In conclusione, diventa strategico attuare quanto richiesto dal Partito comunista, che ha trovato forma nei 10 milioni di franchi approvati col rapporto sul messaggio n. 7634⁶ per la rivitalizzazione delle zone industriali abbandonate.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - In sintesi, le modifiche proposte con il messaggio n. 7630, che è funzionale alla necessità di adeguarsi al diritto federale, sono: l'informatizzazione dei Piani regolatori, la semplificazione e accelerazione delle procedure, il censimento delle zone SAC, la creazione del fondo per lo sviluppo centripeto – punto dolente – e altri correttivi puntuali. Vengo direttamente alla vexata quaestio e fornisco alcune risposte alle sollecitazioni che ho ricevuto. Innanzitutto non esiste una volontà cantonale di procedere a dezonamenti generalizzati. L'ho già detto e ripetuto, ma è una di quelle cose che più la si dice e meno si viene creduti. Spero che questa sia la volta buona, anche perché ci sono alcuni elementi tangibili a sostegno di questa affermazione. Le competenze nel processo che può eventualmente condurre a dezonamento sono state lasciate ai Comuni e non assunte dal Cantone. Non deve essere temuta l'ingerenza dei funzionari del Cantone.

Non esiste alcuna volontà del Cantone di eludere la LPT. Certo non possiamo conoscere il contenuto di un compendio prima che esso venga allestito da un Comune. Vero è invece che il Cantone è stato chiamato ad adeguarsi al diritto federale. Eventuali problematiche come quelle già segnalate (in particolare dal Comune di Mendrisio) sono riconducibili verosimilmente a importanti errori delle pianificazioni precedenti, ma non alla volontà cantonale di procedere a dezonamenti.

Le preoccupazioni finanziarie sono premature. Comunque, con questo messaggio il Cantone assume un obbligo legale al quale dovrà far fronte, indipendentemente dall'ammontare del credito quadro. Quindi, il problema non risiede nella dotazione del fondo,

⁶ [Messaggio n. 7634](#): *Introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e approvazione di un credito quadro complessivo di fr. 10'000'000.- per il periodo 2019-2023, 13.03.2019.*

che sia di 5 milioni di franchi o di 500 milioni di franchi; la vera garanzia per i Comuni è l'obbligo legale. Il secondo aspetto finanziario concerne gli eventuali risarcimenti. È già stato detto che essi saranno fissati da Tribunali al termine di procedure che dureranno verosimilmente parecchi anni. La questione non è imminente e non occorre al momento disporre di 5, 50 o 200 milioni di franchi per i risarcimenti. Inoltre, come è stato fatto notare, non è sempre certo che ogni dezonamento dovrà essere rimborsato. Laddove si è creato terreno edificabile che non avrebbe dovuto essere tale, quindi laddove è avvenuto un errore di pianificazione, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è dovuto un risarcimento. Il problema non è il dezonamento, bensì il precedente azzonamento e a posteriori viene riconosciuto che non avrebbe dovuto avvenire. Di solito questi terreni non sono nemmeno urbanizzati e, nonostante teoricamente avrebbero dovuto essere utilizzati nel giro di 15 anni, sono rimasti in larga misura inedificati.

Vi chiedo quindi di accogliere questo messaggio, dopo il lungo iter parlamentare percorso. Ringrazio la Commissione, che ha compiuto un lavoro indubbiamente approfondito e diligente, vista la delicatezza della questione, riconosciuta da tutti.

Circa gli emendamenti, li ho ricevuti in numero importante alle ore 15:00 di venerdì pomeriggio, su un tema delicato, tecnico e complesso. È abbastanza illusorio che mi possa esprimere il lunedì pomeriggio. Chiedo che in maniera generalizzata si mantenga l'orientamento del messaggio. Evidentemente il Gran Consiglio è sovrano, ma se saranno approvati degli emendamenti dovrò chiedere una seconda lettura per poter tornare sul tema più avanti.

MERLO T. - Quindi il caso di Mendrisio dipende da errori di pianificazione precedenti, perciò se occorreranno dezonamenti – e occorreranno, perché il dimensionamento delle zone edificabili di Mendrisio è del 200% – i proprietari non riceveranno indennizzi. Diciamo ai cittadini di Mendrisio, e verosimilmente anche a quelli di molti altri Comuni che ancora non hanno effettuato il calcolo della contenibilità, che prossimamente saranno vanificate le loro aspettative di costruire e che non saranno rimborsati, in quanto l'azzonamento dei loro terreni è dipeso da errori di pianificazione precedenti. Questo va detto, in maniera chiara e semplice, perché con i tecnicismi si perde il succo della questione.

Per quanto riguarda gli emendamenti il Consigliere di Stato ha ragione. Noi lavoriamo in affanno, perché riceviamo tutti i rapporti all'Ordine del giorno solo 12 giorni prima della sessione di Gran Consiglio. Più Donne non siede nelle Commissioni, perciò gli emendamenti sono il nostro modo di controllare che l'operato delle stesse sia corretto e che ci sia discussione. Capisco la sua frustrazione nel vedersi arrivare un mazzo di emendamenti sul tavolo avendo poco tempo a disposizione per esaminarli. Purtroppo l'organizzazione del lavoro del Gran Consiglio è questa e penalizza in primis il nostro lavoro, e poi anche il suo.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Ribadisco che rispetto la sovranità del Parlamento. Quanto alla questione di Mendrisio, ho solo formulato un'ipotesi. Ma la cosa bella, e lo dica pure ai cittadini di Mendrisio, è che non decideremo né io né lei, ma dei Tribunali dopo un'approfondita procedura e dopo aver sentito le ragioni di tutte le parti.

BISCOSSA A. - Intervengo per una dichiarazione di voto. Annuncio che voterò contro questo rapporto; ritengo assolutamente necessario l'adeguamento alla LPT, ma alcune concessioni fatte dalla Commissione a favore di procedure abbreviate e di parametri molto generosi per il calcolo della contenibilità sono inaccettabili. Sembra quasi che abitiamo nel Paese di Heidi, dove tutto è perfetto e il territorio pianeggiante è edificato in maniera sostenibile. Purtroppo non è così. E non è così che si rilanciano l'economia e lo sviluppo del nostro Cantone.

MERLO T. - Voterò contro questo rapporto. Ritengo importante farvi presente che se il vostro vicino vuole costruire, voi potete fare opposizione e probabilmente bloccare tutto fino a quando il vostro Comune non avrà effettuato il calcolo della contenibilità del Piano regolatore. Per questa situazione di incertezza tutta da verificare, voterò contro.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 68 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge e del decreto legislativo annessi al rapporto commissionale.

Gli articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non figurano nel presente verbale.

Disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST)

Articolo 13 cpv. 3

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget

³Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

LEPORI C. - Abbiamo presentato alcuni emendamenti, perché apparentemente nella discussione commissionale si è data importanza ai temi del dezonamento e dell'indennizzo dei proprietari. Sono temi importanti, che toccano punti sensibili, ma mi sembrano secondari rispetto all'impianto della legge. Quest'ultima, come annunciato a suo tempo nella procedura di consultazione, tra i vari obiettivi aveva anche quello di semplificare e snellire la procedura. Ora, il Partito socialista, in vista della sua presa di posizione in consultazione, ha raccolto osservazioni da operatori del settore. Essi hanno indicato che nella pianificazione l'obiettivo di snellire a volte non viene centrato, perché alla prova dei fatti i correttivi proposti complicano la situazione.

Secondo l'art. 13 LST attualmente in vigore, «*contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare ricorso*». Il tenore dell'articolo modificato è il seguente: «*contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli enti regionali di sviluppo che*

sono particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione degli stessi possono presentare ricorso». Sono state riprese diciture della procedura amministrativa. Questa limitazione crea un problema, perché ogni ricorso, invece di essere trattato nel merito, dovrà esserlo prima dal punto di vista della ricevibilità. I Comuni dovranno dimostrare di avere un interesse degno di protezione, di essere toccati in modo particolare, eccetera. Ci sarà anche giurisprudenza in merito, ma sicuramente ciò per i Comuni rappresenta un peggioramento della situazione e darà adito a ricorsi contro la negata ricevibilità di ricorsi contro schede di Piano direttore. Anziché semplificare la procedura, si rischia di complicarla.

Mi esprimo brevemente anche sugli altri emendamenti presentati, cominciando dall'art. 27 cpv. 2 LST. Oggi, dopo che il Consiglio comunale ha adottato il Piano regolatore, esso viene pubblicato per 30 giorni presso la Cancelleria comunale *«previo avviso anche personale ai proprietari»*; in futuro la comunicazione non sarà rivolta a tutti i proprietari, ma solo *«ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti»*. Quindi alcuni proprietari non saranno avvisati e scopriranno le modifiche del Piano regolatore solo più tardi.

L'art. 28 cpv. 2 concerne la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Stato. Se oggi può ricorrere contro il contenuto del Piano regolatore ogni *«persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione»*, secondo quanto proposto dal messaggio e dal rapporto in futuro il cerchio sarà ristretto a *«persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione del piano»*.

Vorrei fare un breve excursus. In un mondo ideale e democratico, la popolazione elegge le autorità – in questo caso comunali – in maniera rappresentativa e in modo che esse realizzino gli interessi di tutti. Spesso quando devo spiegare la struttura politica svizzera e ticinese cito il Comune come il caso perfetto di struttura politica ideale. Purtroppo non viviamo in questo mondo ideale, ma come diceva Leibniz nel mondo migliore possibile. Quindi capita che qualche Amministrazione comunale, appoggiata anche dal Legislativo, prenda decisioni improntate più all'interesse personale di alcuni che all'interesse generale – Dio non voglia – oppure semplicemente decisioni derivanti da una visione dell'interesse di tutti limitata e sbagliata, che non corrisponde al reale interesse di tutti. Quindi è molto importante che la cittadinanza possa esprimersi con la massima libertà nei processi pianificatori, proprio come previsto dalla LPT. Ricordo che in passato l'attuale LST si chiamava Legge d'applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio. Non so perché non si parla più di Legge di applicazione. Avevo contribuito in Sottocommissione alla prima stesura della LST e avevo chiesto di cambiarle il nome, ma non sono stato appoggiato.

In conclusione, vi chiedo di approvare gli emendamenti che ho appena illustrato.

DURISCH I. - Desidero intervenire sul principio di tutti gli emendamenti, per evitare di doverlo fare nuovamente. Anch'io sono a favore della procedura attuale. Ritengo alcuni elementi fondamentali per una proficua discussione tra cittadini, enti comunali e Cantone. Le osservazioni preliminari secondo noi sono uno strumento fondamentale. La legittimazione a ricorrere penso debba essere tenuta il più possibile ampia. Già oggi è difficile poter accedere al ricorso. Il principio della pianificazione a volte non funziona, perché non viene dal basso, bensì da consessi che, per quanto eletti dal popolo, sono ridotti, perciò il diritto di ricorso resta un elemento fondamentale. Anch'io sosterrò gli emendamenti presentati dal gruppo PS, per raggiungere lo scopo della pianificazione, che deve essere

quello di stabilire cosa fare del territorio ascoltando la volontà popolare e non solo quella dei proprietari, dei Legislativi e degli Esecutivi.

MERLO T. - Sosterremo l'emendamento presentato dai colleghi del PS, riallacciandoci alle motivazioni che sono già state espresse. Aggiungiamo che la pubblicazione sul giornale aveva sicuramente senso in passato, e in parte lo ha ancora oggi, ma bisognerebbe forse pensare ad alternative.

PAMINI P. - Sono allibito dalle parole del collega Durisch. Fino a prova contraria, la proprietà fondiaria, che è tra tutte quella più importante, al di là della proprietà di sé stessi e dei frutti del proprio lavoro, mi risulta sia pertinente al proprietario e non allo Stato o alla collettività. Boccherò l'emendamento.

TERRANEO O. - Intervengo a nome della Commissione ambiente, territorio ed energia, in qualità di coordinatore della Sottocommissione che si occupa dell'esame dei ricorsi contro le schede di Piano direttore. Abbiamo esaminato gli emendamenti e all'unanimità abbiamo ritenuto opportuno mantenere la proposta del rapporto. Ci si adegua ai disposti della LPT, si persegue una maggiore velocità nelle procedure (abbiamo sentito poc'anzi quanta è la difficoltà a implementare i Piani regolatori e mettere mano con qualità al territorio) e viene meglio definito chi e come può ricorrere. Invitiamo a respingere gli emendamenti.

ORTELLI P. - Il collega Lepori ha parlato di mondo ideale; dovremmo però ricordare che nel mondo reale il Ticino probabilmente è il Cantone dove si presentano più inghippi e più problematiche ricorsuali in tutta la Svizzera. Dal mio punto di vista trovo le argomentazioni portate a favore degli emendamenti piuttosto semantiche; potrebbero rivelarsi pretestuose e risultare un processo alle intenzioni. Respingerei gli emendamenti.

DURISCH I. - Replico all'intervento di Paolo Pamini, perché desidero sia chiaro ciò che ho detto. Il Piano regolatore deve essere l'espressione dell'interesse della comunità, non dei proprietari fondiari. Porterò avanti questo principio come vuole il Legislatore e non come vogliono i proprietari fondiari.

LEPORI C. - Non credo che la LPT indichi che bisogna limitare il diritto di ricorso dei Comuni o dei cittadini. Essa in proposito si astiene, perché questi elementi procedurali sono di competenza dei Comuni. Se non fosse così, non saremmo qui adesso a discuterne. Faccio presente al collega Ortelli che il nuovo art. 13 LST limita la possibilità di ricorrere dei Comuni. Molti deputati sono anche rappresentanti dei Comuni e in Commissione si è discusso dei ricorsi dei Comuni contro le schede R1, R6 e R10 del Piano direttore; adesso volete limitare il diritto di ricorso, perché così si evita molto lavoro inutile. Mi dispiace, ma è giusto affrontare ed esaminare i ricorsi, indipendentemente dal fatto che poi vengano accolti o respinti. Perseguire la rapidità e la coerenza nel rispondere alle critiche non implica che bisogna cercare di zittire chi ha delle osservazioni. Dal nostro punto di vista, ogni limitazione

del diritto di ricorso è di fatto un boicotto dell'impostazione della LPT, che vuole la maggior partecipazione possibile di tutta la cittadinanza.

Per quanto riguarda i ricorsi contro i Piani regolatori, ricordo che sono di due tipi: quelli particolari del proprietario che si sente leso nei suoi legittimi diritti sulla sua parcella e quelli delle associazioni o dei cittadini motivati da spiriti ideali, tesi ad avere una pianificazione del territorio più consona alla Legge e agli obiettivi generali dello sviluppo territoriale. I primi evidentemente possono rappresentare un peso per chi deve esaminarli, ma i proprietari facilmente sosterranno di avere un interesse degno di protezione, perché il valore della loro proprietà fondiaria è una cosa fondamentale. Mentre invece i secondi potrebbero essere bloccati, perché l'interesse delle associazioni apparentemente potrebbe non essere degno di protezione, aprendo tutta una nuova serie di annosi dibattiti giuridici su chi ha il diritto di ricorrere e chi no.

TERRANEO O. - Rispondo al collega Lepori che la proposta commissionale all'art. 13 LST rende più chiaro chi ha facoltà di ricorrere, sia per quanto riguarda i Comuni sia per quanto riguarda gli Enti regionali di sviluppo. In linea di massima, secondo l'art. 13 (ricorso contro il Piano direttore) e l'art. 28 (ricorsi contro i Piani regolatori) valgono gli stessi criteri di legittimazione ricorsuale: aver partecipato al procedimento davanti all'autorità inferiore o essere stati privati della possibilità di farlo, essere particolarmente toccati dalla decisione impugnata, avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione. Questi criteri valgono sia per i proprietari sia per chi si ritiene toccato dalla pianificazione in un ambito più generale.

Anche dalla sinistra è giunta una proposta, presentata da Fabrizio Garbani Nerini, per evitare lungaggini o ricorsi pretestuosi che rallentano la procedura pianificatoria. La Commissione l'ha esaminata, ma dall'approfondimento è risultato che non era possibile darle seguito.

Ripeto che la Commissione invita a respingere gli emendamenti.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli, 60 contrari e 1 astensione.

Articolo 25 cpv. 2

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget

²Esso sottopone al Dipartimento un piano d'indirizzo per una verifica d'ordine generale.

LEPORI C. - Questo articolo è fondamentale. Concerne il cosiddetto piano d'indirizzo e il conseguente esame preliminare da parte del Governo. Messaggio e rapporto propongono di ridurlo, perché evidentemente i Municipi possono considerare un lavoro gravoso dover spiegare cosa intendono fare prima di iniziare a farlo. Ma da un punto di vista logico è fondamentale che il primo passo sia esprimere gli indirizzi della pianificazione, cioè gli scopi strategici che si vogliono raggiungere per valorizzare il proprio territorio e gestire le zone edificabili, le zone industriali e commerciali, le strade, eccetera. Quindi il piano d'indirizzo è fondamentale e deve essere l'espressione prima e generalizzata di ogni atto pianificatorio.

Il messaggio e il rapporto propongono invece di limitarlo alle revisioni di Piano regolatore oppure alle varianti con domanda di dissodamento o di compenso agricolo, presumo perché in questi ultimi casi entrano in gioco questioni finanziarie. Negli altri casi l'esame preliminare è facoltativo ed è data libertà ai Municipi di richiederlo o meno. Il risultato è che forse i Municipi risparmierebbero un po' di tempo, ma poi le proposte pianificatorie arriveranno al Dipartimento del territorio, che dovrà gestire revisioni parziali di Piano regolare senza che ci sia stato un esame preliminare da parte dei suoi uffici e si troverà a doverle criticare, bocciare o riformare d'ufficio in maniera importante. Mi dispiace che il Direttore del Dipartimento del territorio non se ne preoccupi, perché ci sarà molto più lavoro per i suoi servizi.

È vero che finora spesso il Piano d'indirizzo era una specie di brutta copia del Piano regolatore, cioè un'operazione che poi veniva ripetuta in una seconda fase elaborando il Piano regolatore vero e proprio. Questo però dipende soltanto da una deviazione concettuale. Il Piano d'indirizzo deve rimanere al di sopra del livello parcellare, deve rimanere a livello di strategia di pianificazione delle zone.

Nel 2006 in Capriasca è stato lanciato un interessante progetto pilota proprio per realizzare un Piano di indirizzo sintetico. Una convenzione tra Dipartimento del territorio e Comune ha permesso anche di velocizzare l'esame e l'approvazione di questo piano di indirizzo, perché è già stato realizzato in collaborazione con gli uffici cantonali. Questo esperimento in Capriasca è stato molto positivo. Vi pregherei di non contare sulla buona volontà dei Municipi – che sicuramente in gran parte compiranno l'esercizio del Piano d'indirizzo, perché ne vedranno non solo l'utilità, ma anche gli aspetti indispensabili – e vi chiederei di lasciare la Legge com'è. Secondo il tenore attuale della LST, in ogni caso il Comune sottopone al Dipartimento del territorio un piano di indirizzo per una verifica d'ordine generale. Non sono previste quelle strane limitazioni che oggi si vogliono inserire nell'art. 25 cpv. 2. Vi prego di non approvare la modifica proposta nel messaggio e nel rapporto e di sostenere invece il nostro emendamento, che vuole mantenere in vigore la versione attuale.

TERRANEO O. - Anche in questo caso la Commissione all'unanimità propone e vi chiede di respingere l'emendamento. Va sottolineato che – come giustamente ricorda Carlo Lepori – non vi è più l'obbligo dell'esame preliminare, ma l'opportunità rimane. Quale ex amministratore locale posso confermare che l'esame preliminare a volte agevola i Comuni, per evitare di sottoporre ai Legislativi una pianificazione che poi per finire non viene approvata dal Dipartimento. Presumo che, nonostante non vi sarà più l'obbligatorietà, molti Comuni non si priveranno di questa facoltà. Vi invito a respingere questo emendamento.

DURISCH I. - L'esame preliminare è uno strumento che si è rivelato importantissimo per la conoscenza del territorio non solo da parte dei cittadini, ma anche delle Autorità comunali e del Cantone stesso. Permette al Cantone di chinarsi sugli aspetti territoriali dei singoli Comuni e ai cittadini di conoscere il proprio territorio e le parti da valorizzare. Il Piano d'indirizzo è uno strumento conoscitivo importantissimo; spesso i Piani regolatori comunali, che dovrebbero avere anche questo scopo, non lo raggiungono. Infatti, nei Piani regolatori comunali spesso troviamo troppo poco le informazioni che vengono date dal Cantone, che contemplano anche una valutazione degli interessi. Quindi dal mio punto di vista se l'esame preliminare non sarà più obbligatorio sarà una perdita per tutti. Se poi i Comuni dovessero scegliere di non più richiederlo perché opzionale, vedo stagliarsi grosse problematiche e scontri tra Cantone e Comuni in fase di approvazione delle varianti di Piano regolatore, a

causa della mancanza di possibilità di dialogo in precedenza. Sia dal profilo dello snellimento, sia dal profilo della conoscenza del territorio, mi dispiace dover vedere questa modifica di Legge e sosterrò l'emendamento.

Messo ai voti l'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli e 57 contrari.

Articoli 27 cpv. 2 e 28 cpv. 2

Articolo 27 cpv. 2

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget
²Il Municipio lo pubblica, previo avviso anche personale ai proprietari, per un periodo di trenta giorni presso la Cancelleria comunale.

Articolo 28 cpv. 2

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget
²Sono legittimati a ricorrere:
 - a) ogni cittadino attivo nel Comune,***
 - b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.***

LEPORI C. - L'emendamento all'art. 27 cpv. 2, come quello all'art. 28 cpv. 2 LST, riguardano l'informazione e il diritto di ricorrere; essendo stata bocciata la nostra prima proposta all'art. 13 cpv. 3 LST, li ritiriamo. Ci dispiace che alcuni proprietari non saranno informati di un certo provvedimento pianificatorio, perché apparentemente non li tocca in maniera sufficientemente incisiva. Valuteranno poi loro se il provvedimento è incisivo o meno.

Gli emendamenti sono ritirati.

Articolo 34

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget
¹Sono di poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che:
 - a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, oppure***
 - b) interessano una superficie di terreno non superiore a 2000 mq.***

²Sono inoltre di poco conto le modifiche che riguardano le reti di smaltimento delle acque o quelle per l'approvvigionamento idrico e di energie stabilite dal piano dell'urbanizzazione.

LEPORI C. - Questo articolo riguarda le cosiddette procedure di poco conto, ora chiamate semplificate. È chiaro, e lo so anche per esperienza municipale, che è più comodo per un Municipio procedere con una procedura di poco conto se si tratta di interventi poco importanti a livello di interesse generale. Questa pratica, che si potrebbe combattere a priori, ha probabilmente una sua ragione di essere, però è importante che essa sia limitata al massimo, perché elimina il controllo del Consiglio comunale. Non possiamo nemmeno più parlare di un atto pianificatorio voluto almeno dalle Autorità comunali. Sfugge evidentemente alle procedure di informazione, consultazione, ricorso degli interessati e dei cittadini. Bisogna sperare semmai che intervenga il Consiglio di Stato.

Confrontiamo le condizioni attuali che permettono di adottare una procedura di poco conto. L'attuale art. 34 cpv. 1 impone che le modifiche tocchino un numero limitato di persone. Questa condizione nel messaggio e nel rapporto è caduta, quindi non si è nemmeno più sicuri che queste procedure tocchino poche persone. La seconda condizione (le modifiche *«mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo»*) rimane in vigore. La terza condizione oggi stabilita nella LST prevede che le misure interessino una superficie non superiore ai 2'000 metri quadrati; il messaggio e il rapporto ampliano la superficie fino a 3'000 metri quadri. Si tratta di una superficie veramente enorme; ricordo che già i 2'000 metri quadrati sono frutto di un precedente ampliamento.

Inoltre, nella nuova versione dell'articolo è scritto che *«in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade»* può essere adottata la procedura semplificata. Non so se ve ne rendete conto, ma il Municipio può proporre di modificare le strade esistenti o di creare nuove strade, basta che non tocchi la gerarchia. Questo fattore magari è importante in una grande città, ma in un Paese la gerarchia si limita a strada cantonale e strada comunale. Se non si tocca questa gerarchia il Municipio è libero di fare modifiche direttamente tramite una procedura semplificata. L'idea della procedura semplificata viene estesa in maniera esagerata. Queste modifiche che toccano più persone, che concernono 3'000 metri quadri di terreno, che trasformano le strade, che magari *«comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche»* – ma chi decide se una ragione è tecnica, se non il Municipio? – sfuggono al controllo democratico del Consiglio comunale. Può darsi che ciò costituisca una semplificazione e dia un piccolo vantaggio temporale all'inizio, ma non è detto che facilitino veramente la procedura. In realtà, queste procedure aprono enormi conflitti che dovranno essere poi risolti in seguito e l'esperienza insegna che quando il conflitto emerge alla fine del processo pianificatorio crea molti problemi e ritardi, mentre se viene affrontato all'inizio di solito è possibile trovare soluzioni condivise. Anche in questo caso quindi raccomandiamo di mantenere la versione in vigore dell'art. 34 LST e quindi di approvare l'emendamento.

TERRANEO O. - La Commissione invita a respingere l'emendamento, perché condivide l'impostazione del Consiglio di Stato.

DURISCH I. - A mio parere la modifica metterà in difficoltà i Municipi. Vi porto un esempio banale, ma che può realmente verificarsi. In un Comune arriva un ottimo contribuente,

proveniente da un altro Comune, che compra un appezzamento di terreno su cui è stata costruita una casa. L'ottimo contribuente chiede di modificare le condizioni edificatorie del sedime che ha acquistato o altrimenti si trasferirà altrove. Il Municipio è messo alle strette: o rinuncia al contribuente oppure deve andare in Consiglio comunale con la variante di Piano regolatore e esporre a tutti la situazione. Con la modifica della LST il Municipio può prendere la decisione da solo, però potrebbe esserci un conflitto tra le finanze e lo sviluppo territoriale. Secondo me non è buona cosa che nella decisione il Municipio non venga sostenuto dal proprio Consiglio comunale.

Se una modifica di Piano regolatore interessa una superficie di al massimo 3'000 metri quadri può essere gestita con la procedura semplificata. È definita l'estensione massima, ma non vedo una limitazione di utilizzo. Oggi faccio una modifica di poco conto su 3'000 metri quadrati e fra sei mesi faccio un'altra variante di poco conto su altri 3'000 metri quadrati contigui. Nella Legge non vedo nessuna restrizione se non i limiti posti dalla contenibilità del Piano regolatore.

TERRANEO O. - In parte sono stato anticipato dal collega Ivo Durisch. Volevo infatti ricordare che nelle situazioni da lui portate ad esempio non si può prescindere dal calcolo della contenibilità. Non si può azzonare senza un compenso reale. Non so quale Municipio possa immaginare di aumentare gli indici di edificabilità del terreno appartenente a un facoltoso contribuente, a discapito degli altri cittadini. Vi invito a respingere l'emendamento.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astensioni.

Articolo 50a

- Emendamento presentato da Carlo Lepori, Anna Biscossa e Laura Riget

~~¹Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell'art. 34 LST.~~

~~²Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati la trasmette al Consiglio di Stato, che la approva.~~

~~³La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni.~~

~~⁴Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica per analogia l'art. 47.~~

LEPORI C. - Dato che è stato respinto l'emendamento concernente le procedure semplificate, questo emendamento decade.

L'emendamento è ritirato.

Articolo 98b (nuovo)

- Emendamento presentato da Tamara Merlo per Più Donne

Rimborso di spese di urbanizzazione

¹In caso di dezonamenti il cui scopo principale consiste nella riduzione di zone edificabili sovradimensionate, nei confronti del Comune gli interessati hanno diritto al rimborso di spese comprovate correlate alle urbanizzazioni realizzate nei 15 anni antecedenti.

²Su relativa domanda, il rimborso viene determinato dal Municipio mediante decisione.

³Diritti di rimborso sussistono solamente se il dezonamento non rappresenta un'espropriazione materiale. Essi si prescrivono entro due anni dal passaggio in giudicato della pianificazione.

MERLO T. - Il collega Omar Terraneo ha appena detto che non si può dezonare senza compenso. Ebbene, non è vero.

C'è l'espropriazione formale: lo Stato ti dice che gli serve il tuo terreno, fai un'istanza al Tribunale d'espropriazione e lo Stato ti verserà un indennizzo. Poi abbiamo l'espropriazione materiale: lo Stato pone una restrizione legale alla tua proprietà, che ha degli effetti equivalenti all'espropriazione, e anche in questo caso riceverai un indennizzo. Se però ho un terreno situato in zona verde e spero tanto che venga reso edificabile, ma il Piano regolatore non viene modificato in questa direzione (in tedesco questa situazione è definita "Nichteinzonung"), ovviamente non ricevo nessun indennizzo. C'è anche "l'Auszonung", che equivale all'espropriazione materiale nel caso si raggiungano determinati livelli di restrizione dei diritti del proprietario. Se però la restrizione lascia ancora un utilizzo economicamente ragionevole del sedime, allora non si ha diritto a un compenso. Che cosa si intende per utilizzo economicamente ragionevole? Come spiegato prima dal Consigliere di Stato Zali, bisogna verificare in Tribunale caso per caso. Ad esempio, secondo una sentenza del Tribunale federale, una riduzione del 33% dei parametri edificatori consente comunque di utilizzare in maniera economicamente ragionevole un sedime e quindi non si ha diritto a nessun indennizzo. Una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo afferma che nemmeno una riduzione della superficie utile lorda di quasi il 50% dà diritto a un compenso, perché rimane la possibilità di utilizzare in maniera economicamente ragionevole ciò che resta. Quindi non mettiamo in giro la voce che non si può dezonare senza compenso, perché non è vero.

Quando abbiamo sollevato il problema di Mendrisio, dove il dimensionamento delle zone edificabili risulterebbe del 200% – quindi il doppio del necessario – il Consigliere di Stato ha ventilato l'ipotesi che molte superfici siano state azionate per errori di pianificazione. Il dezonamento di queste superfici non darebbero diritto a un indennizzo, perché gli errori sono tali da non poter ragionevolmente indurre i proprietari a credere di essere protetti nelle loro aspettative. La realtà è molto più sfumata. Onde non creare fratture tra gli amministratori e la popolazione, in particolare quella che possiede proprietà immobiliari, per i casi in cui non c'è un'espropriazione materiale – che dà diritto a un indennizzo – forse varrebbe la pena prevedere almeno il rimborso delle spese di urbanizzazione già sostenute. Mi rendo conto che è una proposta molto tecnica, però posso dire che è esattamente ciò che fa il Cantone Grigioni, il quale ha a cuore il benessere dei proprietari terrieri e ha previsto che, qualora lo

scopo principale del dezonamento sia l'applicazione della LPT, vengono rimborsate le spese vive per l'urbanizzazione.

Anche l'emendamento proposto all'art. 98c LST ha una finalità analoga. Se la pianificazione viene annullata, le tasse sul plusvalore versate vanno restituite ai proprietari dei terreni.

TERRANEO O. - In entrata vorrei nuovamente chiedere una conferma, sebbene il Consigliere di Stato lo abbia ribadito già più e più volte, che il Ticino non è un Cantone palesemente sovradimensionato. Ai posteri l'ardua sentenza.

Entro nel merito dell'emendamento. Ho letto anch'io sentenze che si rifanno al concetto di mancato azzonamento per giustificare il non versamento di indennizzi. Se si parla di mancato azzonamento, difficilmente gli eventuali costi di urbanizzazione del terreno verrebbero rimborsati. In Commissione abbiamo ricevuto gli emendamenti solo venerdì scorso. Sicuramente lo scopo delle proposte tese a tutelare gli interessi dei singoli cittadini è condivisa dalla Commissione, tuttavia era forse opportuno ritirare questo emendamento e riproporlo all'interno di una mozione. In tal modo la Commissione e il Dipartimento del territorio si sarebbero potuti chinare sul tema e avrebbero avuto il tempo per esaminarlo in maniera approfondita.

Per quanto riguarda le spese di urbanizzazione, osservo che difficilmente un cittadino urbanizza un fondo e poi non lo edifica. Solitamente è l'Ente pubblico che si occupa di urbanizzare, portando l'acqua potabile, le fognature, eccetera, all'interno dei sedimi.

Per quanto riguarda il plusvalore, forse potrebbe esserci qualche caso, ma negli ultimi 15 anni difficilmente sono stati decisi nuovi azzonamenti o aumenti delle potenzialità edificatorie sopra il 33%, la percentuale che dà diritto all'Ente pubblico di incassare il plusvalore.

Per questi motivi, benché la tematica meriti approfondimenti, la Commissione ambiente, territorio ed energia invita a respingere gli emendamenti agli articoli 98b e 98c LST.

MERLO T. - Finché non avremo il calcolo della contenibilità per tutti i Comuni, non sapremo con certezza se il Ticino è un Cantone sovradimensionato oppure no. La percentuale del 99.6% è frutto di una stima. Ci si potrebbe chiedere come si sia arrivati a calcolare questa percentuale. Il Comune di Mendrisio, che ha verificato la contenibilità del proprio Piano regolatore, ha trovato dati ben diversi. Sarò una Cassandra, ma ho l'impressione che anche altri Comuni, dopo aver compiuto l'esercizio concreto, si troveranno di fronte a cifre differenti. Il tema è sicuramente molto tecnico e richiede anche un'analisi della giurisprudenza e delle casistiche presenti nel Cantone, quindi votiamo l'emendamento e lasciamo una traccia agli atti, poi, se noi e magari altri colleghi lo reputeremo necessario, presenteremo un atto parlamentare affinché il tema possa essere approfondito in altra sede.

TERRANEO O. - Tamara Merlo non fa parte della Commissione ambiente, territorio ed energia e quindi le concedo il beneficio d'inventario. Certamente il tema è estremamente tecnico e ha richiesto anche alla Commissione numerosi approfondimenti. Il calcolo che ha dato come risultato 99.6% è di pertinenza della Confederazione. Sono parametri dati dalla Confederazione, in base ai quali tutti i Cantoni hanno compiuto i loro calcoli e per il Ticino il risultato è stato 99.6%. Questa cifra non è il risultato della somma della contenibilità di ogni singolo Comune ticinese. Auspico che sommando le aree edificabili di tutti i Comuni la percentuale del 99.6% sia confermata o addirittura sia un po' inferiore.

MERLO T. - Correggetemi se sbaglio, ma per quanto ho capito il 99.6% è un dato interlocutorio e provvisorio che è stato trasmesso all'ARE. I dati definitivi li avremo quando verrà effettuato il calcolo della contenibilità.

PAMINI P. - Sosterrò l'emendamento, perché va in difesa dei proprietari immobiliari e fondiari.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 11 voti favorevoli, 56 contrari e 7 astensioni.

Articolo 98c (nuovo)

- Emendamento presentato da Tamara Merlo per Più Donne

Restituzione di tasse sul plusvalore versate

¹I proprietari di fondi hanno diritto alla restituzione di tasse sul plusvalore versate nei confronti del Comune se la misura di pianificazione viene annullata.

²I diritti alla restituzione si prescrivono entro due anni dal passaggio in giudicato della pianificazione.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 10 voti favorevoli, 60 contrari e 4 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 63 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astensioni.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Battaglioni F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Bourgoïn S. - Buri S. - Caprara B. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Corti N. - Dadò F. - Ermotti-Lepori M. - Filippini L. - Forini D. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garbani Nerini F. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa A. - Guerra M. - Guscio L. - Isabella C. - Käppeli F. - La Mantia L. - Maderni C. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Ortelli P. - Ortelli M. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S.

Si pronunciano contro:

Biscossa A. - Crivelli Barella C. - Lepori D. - Merlo T. - Pamini P. - Sirica F.

Si astengono:

Durisch I. - Gardenghi C. - Lepori C. - Noi M. - Pagani L. - Riget L.

Decreto legislativo concernente la costituzione di un fondo cantonale di fr. 5'000'000.- per lo sviluppo centripeto

Articolo 1

- **Emendamento presentato da Daniele Caverzasio**

*Al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto, costituito giusta l'art. 98a della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), è assegnata una dotazione iniziale di **5'000'000.- 20'000'000.-** di franchi. L'importo è posto a carico del conto investimenti del settore 51 "Protezione del territorio".*

- **Emendamento presentato da Tamara Merlo**

*Al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto, costituito giusta l'art. 98a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), è assegnata una dotazione iniziale di **5'000'000.- 50'000'000.-** di franchi. L'importo è posto a carico del conto investimenti del settore 51 "Protezione del territorio".*

CAVERZASIO D. - Ho sentito parlare spesso di Mendrisio oggi, quindi non potevo esimermi dal parlare della realtà della città. Dopo il dibattito, devo dire che non so se sono più rassicurato o più confuso. Ho capito che in Ticino mediamente non c'è un problema di sovradimensionamento delle zone edificabili, perché globalmente il loro dimensionamento è del 99.6%. Se ho la testa nel forno e i piedi nel congelatore, mediamente la temperatura è corretta, però non è detto che io stia bene.

Mendrisio ha allestito un Piano direttore comunale, sulla base di un concorso in parallelo. È stato un esercizio di condivisione e forse Mendrisio è stato di esempio per altri Comuni. Il Piano direttore comunale è stato tanto apprezzato che la rivista "Archi" gli ha dedicato un numero. È vero che le zone edificabili di Mendrisio sono sovradimensionate a causa di errori commessi in passato nei vari Comuni che poi si sono aggregati. Il progetto pianificatorio scaturito dall'esercizio compiuto va esattamente in linea con la scheda R6 del Piano direttore, con la LST e la LPT. La base è stata posta, tant'è che è stato licenziato un messaggio che ora è sul tavolo del Consiglio comunale. La visione attuale della città è sicuramente diversa rispetto alla pianificazione portata avanti in passato e, come spesso capita, saranno i giovani e le future generazioni a pagare il conto di queste visioni territoriali diverse.

Dopo il Piano direttore comunale, si è cominciato l'esercizio del compendio, lavorando con un pianificatore territoriale e coinvolgendo i funzionari del Dipartimento del territorio, per valutare di quali dati disponevamo. È stato detto spesso che mancano dati oggettivi; adesso qualche dato posso darvelo. A Mendrisio ci sono 3'500 unità insediative (UI) in esubero. Calcolando 60 metri quadri per abitante, ciò corrisponde grossomodo a 210'000 metri quadrati di superficie utile lorda (SUL). Applicando un indice di sfruttamento dello 0.4 (l'indice medio delle aree residenziali non intensive), si arriva a 525'000 metri quadrati di superficie edificabile. Supponendo un costo di fr. 500.- al metro quadrato, che è una cifra comunque bassa, si ottiene un totale di fr. 262'500'000.-. Ovviamente i calcoli per stabilire l'ammontare di eventuali indennizzi non li faremo noi, ma li farà un Tribunale. Il messaggio ci fornisce varie possibilità per agire ed evitare di pagare subito la cifra indicata, perché altrimenti possiamo solo consegnare le chiavi del Comune. Abbiamo provato a compiere

alcune valutazioni e – fatta salva la possibilità di congelamento, ciò che però significa solo spostare il problema a data da stabilire – abbiamo stimato un'espropriazione di circa il 16%, ciò che corrisponde grossomodo a 42 milioni di franchi. È un totale a cui siamo arrivati supponendo fr. 500.- al metro quadrato, ma la cifra esatta la stabilirà un Tribunale.

Questi sono i dati di cui oggi disponiamo e che sono stati visionati dal Dipartimento del territorio. Il mio emendamento va nella direzione di portare attenzione a questo tema. Ho detto di essere in parte rassicurato, perché oggi abbiamo sentito che il Cantone ha un obbligo morale di contribuire agli indennizzi; il fondo può essere dotato di 5 milioni di franchi, 50 oppure 100, ma l'importante è che sia passata la modifica di legge che impone al Cantone di partecipare ai costi per il 50%. Le cifre reali si sapranno in futuro. Probabilmente la gestione del fondo risconterà qualche problema di flussi di cassa.

I Comuni che hanno sbagliato in passato e si trovano sovradimensionati, come è il caso di Mendrisio, ma che vogliono compiere l'esercizio, devono poter affrontare un esercizio sostenibile. Dalle parole del coordinatore della Sottocommissione sembra che non ci sarà nessun dezonamento. Forse ciò potrà essere garantito tramite una compensazione territoriale su tutto il Cantone oppure, prima o poi, anche i Comuni saranno comunque chiamati alla cassa. Questa è la preoccupazione. Una città come Mendrisio effettua investimenti per circa 10 milioni di franchi all'anno; una stima di 42 milioni di franchi di indennizzi preoccupa gli amministratori locali.

TERRANEO O. - Intervengo su entrambi gli emendamenti che chiedono di aumentare la dotazione del fondo per lo sviluppo centripeto.

Innanzitutto rispondo a Daniele Caverzasio. Quanto ho detto non sono solo parole del coordinatore della Sottocommissione, ma è quanto scritto nel messaggio e sono uscite dal Dipartimento del territorio per bocca del suo Direttore: non siamo sovradimensionati. Questa non è la conclusione della Sottocommissione dopo due anni di lavoro; desidero fare chiarezza, perché non si sposti il problema sul Parlamento. In ogni caso, il risultato di Mendrisio preoccupa parecchio la Sottocommissione e la Commissione. La questione ha interessato la Sottocommissione sin dall'inizio, perché una delle prime domande che si è posta è proprio se e dove ci saranno dezonamenti o riduzioni di possibilità edificatorie e quanto sarà il costo. Poi la Commissione ha deciso di mantenere invariato l'ammontare del fondo per lo sviluppo centripeto a 5 milioni di franchi, perché non ci sono elementi sufficienti per stabilire esattamente quale dovrebbe essere la dotazione e per la rassicurazione, ribadita ancora oggi dal Direttore del Dipartimento del territorio, che il Cantone ha l'obbligo – non morale – legale di contribuire al costo degli espropri, qualora dovessero essercene.

Ribadisco che al momento non disponiamo degli elementi per indicare quanto debba essere la dotazione del fondo. Ci basiamo su quanto scritto nel messaggio e sulle risposte alle domande poste al Dipartimento dalla Sottocommissione. Vi chiediamo di lasciare il fondo a 5 milioni di franchi. La Commissione ritiene più opportuno destinare i milioni di franchi che si vorrebbero iniettare nel fondo a investimenti per il rilancio dell'economia. La procedura pianificatoria richiede diversi anni e probabilmente il versamento di compensi non inizierà prima di una decina di anni. Ci sembra poco lungimirante bloccare milioni che oggi, nel periodo post COVID, è meglio destinare all'economia; le priorità non sono gli investimenti per ridurre le zone edificabili. A nome della Commissione vi chiedo di respingere i due emendamenti.

MERLO T. - Vi faccio presente che i proprietari terrieri non sono il bacino di voti di Più Donne. Dovreste essere un po' più attenti a come vi rivolgete ai cittadini. O sperate che nessuno ascolti questo dibattito e legga i documenti oppure qualche calcolo lo avete sbagliato. Se Mendrisio non pagherà fr. 262'500'000.-, qualcuno non li riceverà. Se Mendrisio ha stimato 42 milioni di franchi di indennizzi, questi 42 milioni in qualche modo dovranno essere versati. Siamo tranquille sul fatto che la giurisprudenza farà in modo di risarcire solo le espropriazioni materiali propriamente dette e quindi la cifra totale degli indennizzi non sarà di centinaia di milioni di franchi. Ma siamo anche sicure che 5 milioni di franchi non basteranno: si tratta di una cifra veramente ridicola. Il Cantone Grigioni ha stanziato – come importo massimo – 80 milioni di franchi. Accontentarsi dei 5 milioni di franchi, pensando che poi se serviranno ce ne daranno ancora, non è serio e non dà il giusto messaggio ai cittadini, i cui terreni eventualmente saranno dezonati, e tantomeno ai Comuni, che non hanno ancora calcolato l'impatto dell'esercizio. Spero che sentendo le cifre di Mendrisio i Comuni si rimbocchino le maniche. Sarà difficile, perché i tecnici che possono compiere questo lavoro in Ticino sono pochi. Sarà un lavoro enorme e siamo in enorme ritardo, ma andrà fatto. Oggi non sappiamo in che situazione siamo, perché non disponiamo dei dati. Nelle assicurazioni proferite dal Consigliere di Stato non ho ancora sentito che la percentuale del 99.6% comunicata all'ARE è un dato definitivo e intoccabile e che la Confederazione è soddisfatta di come sta il Ticino.

DURISCH I. - Ringrazio Daniele Caverzasio per le cifre che ha comunicato. Mi domando dove possano essere tutte queste zone edificabili in esubero a Mendrisio. Sono forse terreni attualmente vignati? A Mendrisio infatti vi sono molti terreni, situati in collina, coltivati a vigna e che potrebbero essere inseriti in zona edificabile.

Al di là del caso di Mendrisio, vorrei toccare un'altra questione. Negli anni di battaglie a tutela del territorio che abbiamo condotto nel Mendrisiotto, gli Enti comunali si difendevano mettendo in guardia chi desiderava ridurre le zone edificabili dal rischio di dover pagare eventuali compensi economici. Oggi per fortuna si sta cominciando a cambiare paradigma; se questo argomento continuasse a intimidire anche in fase di modifica dei Piani regolatori potrebbe influire sul lavoro. È importante sottolineare il segnale che stanno dando oggi la giurisprudenza e il Tribunale federale. Leggo l'estratto di un articolo di diritto: *«il Tribunale federale classifica tutte le zone edificabili non edificate come nuovi azzonamenti in caso di revisione della pianificazione locale – anche se queste zone erano già state azionate in una precedente revisione della pianificazione locale. In altre parole: se una zona edificabile esistente è confermata, la si considera materialmente una "nuova zona edificabile"»*⁷. Di conseguenza, se una zona edificabile non è confermata, non è un dezonamento. Queste sentenze recenti confermano la direzione chiara indicata dalla volontà popolare, che ha approvato la revisione della LPT. La proprietà resta, ma i diritti pianificatori non sono più acquisiti in eterno. Si sta entrando in questo nuovo paradigma ed è corretto che anche la politica si adegui. Apprezzo in questo senso l'input del Dipartimento del territorio, che come segno di buona volontà verso i Comuni ha messo 5 milioni di franchi; questa cifra è stata scelta verosimilmente anche con l'intento di indicare che se ci saranno riduzioni di zona edificabile non occorrerà versare indennizzi ultramilionari. Questa è un'informazione importantissima per i cittadini. Devono sapere che è finito il periodo in cui venivano messi di fronte alla scelta tra bene pubblico territoriale o spesa per i cittadini, in cui si doveva mettere

⁷ Comune svizzero 11.2019: *Dezonamento, densificazione: il parere dei giudici supremi*, Denise Lachat e Magdalena Meyer-Wiesmann.

le mani nelle tasche dei cittadini per il bene collettivo. Oggi il bene collettivo per la pianificazione è superiore e il Tribunale federale continua a confermarlo. Respingero i due emendamenti.

CEDRASCHI A. - Come membro della Commissione respingerò i due emendamenti. Sono però convinto che il dimensionamento delle zone edificabili ticinesi sia stato calcolato dal DT e da esso trasmesso all'ARE, che si è quindi basato su un calcolo già fatto. Il Cantone Grigioni è partito da altri presupposti, quindi il sistema che ha adottato per verificare il dimensionamento delle zone edificabili e perseguire i principi dello sviluppo centripeto non è paragonabile con quello ticinese. Vorrei che oggi, qui davanti a noi, il Consigliere di Stato rassicurasse i Comuni e i cittadini che non verranno messe le mani nelle tasche dei cittadini per far fronte ai nuovi compiti imposti ai Comuni dalla scheda R6 del Piano direttore.

CAVERZASIO D. - Ivo Durisch ha parlato di terreni vignati posti in zona edificabile, ma non credo siano questi la causa del problema del sovradimensionamento del Piano regolatore. Comunque non ho presenti palazzine in mezzo ai terreni vignati; ci sono altre situazioni, come ad esempio ville d'epoca situate in terreni il cui azzonamento oggi permetterebbe un'edilizia con indici maggiori.

Ho faticato a capire la discussione, perché Omar Terraneo ha affermato che non ci saranno dezonamenti, altri invece hanno sostenuto il contrario; sappiamo che a livello cantonale tutto va bene, ma a livello comunale non si sa, perché mancano i dati. Eventuali indennizzi saranno coperti al 50% dal Cantone, ma il rimanente resta sulle spalle dei Comuni. E non ci sono vasi comunicanti: avere una compensazione territoriale all'interno del Cantone sarebbe piuttosto difficoltoso. D'altro canto, aumentare la dotazione del fondo significherebbe, come è stato fatto presente da Omar Terraneo, bloccare denaro che sarebbe più utile investire altrove, per rilanciare l'economia. È un'osservazione che ha pienamente senso. Inoltre, il Consigliere di Stato ha rassicurato sul fatto che il Cantone è tenuto per legge a sostenere i Comuni nel versamento degli indennizzi e sul fatto che, se occorrerà, il fondo sarà rimpolpato. Certo ho delle preoccupazioni, ma sono stato rassicurato. Il Comune di Mendrisio sta lavorando in direzione di una riqualifica del territorio e quindi anche moralmente mi sento coinvolto. A questo punto, ritiro il mio emendamento.

L'emendamento presentato da Daniele Caverzasio all'art. 1 del decreto legislativo è ritirato.

PAMINI P. - Il senso del mio intervento rimane immutato a prescindere dal ritiro dell'emendamento di Daniele Caverzasio. Anche in Svizzera il diritto pubblico è preminente su quello privato. Lo Stato può pianificare l'uso del territorio e per farlo può scavalcare il diritto privato, che garantisce anche la proprietà privata. La pianificazione del territorio in Svizzera c'è e non stiamo dibattendo su questo. Tuttavia se siamo d'accordo – ma mi pare che una certa ala del Parlamento non condivida questa opinione – che in Svizzera la proprietà privata è tutelata costituzionalmente, quando si vuole pianificare in virtù del diritto pubblico, che è preminente, il proprietario o la proprietaria vanno indennizzati. Però le informazioni che il collega Caverzasio ha condiviso con noi ci fanno capire, anche senza entrare in analisi di dettaglio, che gli ordini di grandezza non quadrano. Mendrisio stima un possibile rischio di indennizzo intorno ai 42 milioni di franchi; la scorsa settimana persone a

me vicine e vicine a quel Comune mi hanno parlato di un rischio di indennizzo in realtà tra i 50 e i 60 milioni di franchi, a dipendenza di come si calcolano i parametri. Queste cifre ci fanno capire che, come ordine di grandezza, sul piano cantonale possiamo tranquillamente stimare una cifra che si aggira attorno a qualche centinaio di milioni di franchi. Mendrisio infatti pesa meno del 10% del territorio, per cui da 45 milioni di franchi andiamo a 450. È esagerato? Andiamo anche solo a 200 milioni di franchi. È chiaro però che 5 milioni di franchi non rientrano nell'ordine di grandezza. Per questo motivo sosterrò l'emendamento presentato da Tamara Merlo. Capisco però anche i ragionamenti di chi sostiene che bloccando contabilmente questi importi avremo meno risorse per aiutare l'economia: sono assolutamente d'accordo. È anche vero che la necessità di versare indennizzi non si manifesterà nell'immediato, ma sopraggiungerà in futuro. Se questa fosse la vera preoccupazione, si sarebbe potuto prevedere un decreto legislativo per accantonare annualmente importi crescenti, arrivando per esempio a 50 milioni di franchi, pian piano mettendo fieno in cascina ogni anno. Ma ciò non è stato proposto.

Concludo dicendo che grazie al cielo non siamo a Cuba o in Corea del Nord: la proprietà privata in Svizzera è ancora garantita, o perlomeno viene indennizzata quando il diritto pubblico desidera fare un altro uso di risorse in precedenza private, altrimenti il collega Matteo Pronzini non militerebbe con tanta foga su questi scranni.

PRONZINI M. - Intervengo in risposta a Paolo Pamini. È giunto il momento di chiarire le cose. In Corea del Nord, a Cuba e in Cina – soprattutto in Cina – la proprietà privata della casta dei burocrati è più sacra ancora che nelle nazioni a economia capitalista. L'MPS-POP-Indipendenti, come tradizione politica, a differenza di tutti coloro che stanno attorno a noi, come il Partito comunista o il Partito socialista, non ha e non ha mai avuto nulla a che fare con i criminali di quei Paesi. Ricordo che membri di altri partiti hanno compiuto viaggi in Corea del Nord.

PINI N., PRESIDENTE - Invito Matteo Pronzini ad attenersi al tema dell'emendamento.

PRONZINI M. - Sto intervenendo per fatto personale. Ripeto che l'MPS-POP-Indipendenti non ha mai avuto a che fare con tradizioni antidemocratiche e criminali di Paesi come Corea del Nord, Cuba o Cina, a differenza di altri in questa aula e non solo. Ricordo che una città come Lugano commercia tranquillamente con la Cina e la promuove.

LEPORI C. - Osservo che il dezonamento, che la collega Tamara Merlo chiama "Auszonung", non è previsto come pozzo per arricchire i proprietari premiati da errori di pianificazione. C'è il diritto alla proprietà e un tempo si credeva che esso implicasse anche tutte le decisioni pianificatorie, ma è stato da tempo chiarito che c'è sì il diritto alla proprietà, ma se un terreno è stato erroneamente considerato edificabile e poi viene dezonato per rettificare il suo stato, il proprietario non ha diritto ad alcun risarcimento. La giurisprudenza è chiara. Circa vent'anni or sono, quando ero municipale del Comune di Capriasca e responsabile della pianificazione, rivedendo il Piano regolatore assieme al collega Siro Quadri – che il Gran Consiglio poco tempo fa ha eletto giudice del Tribunale d'appello – ho scoperto sentenze chiare in proposito. Abbiamo rifatto il Piano regolatore non confermando zone edificabili precedenti, perché sovrabbondanti, e finora non mi risulta che il Comune

abbia dovuto pagare i milioni di franchi previsti dalle "Cassandre". Quindi molto probabilmente, se il lavoro sarà fatto bene, il totale dei risarcimenti dovuti sarà più vicino allo zero che ai 50 milioni di franchi. Vi prego di respingere l'emendamento.

TERRANEO O. - Chiedo gentilmente al Consigliere di Stato se può rispondere alle domande emerse durante il dibattito.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - A questo punto è opportuno fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, oggi stiamo procedendo a un adeguamento al diritto federale. Non fissiamo noi tutte le regole del gioco. Non ho mai detto che non ci saranno dezonamenti, né avrei potuto dirlo, bensì che non vi è una volontà precostituita dell'autorità cantonale, che sarà chiamata ad accompagnare questo processo, di dezonare in maniera generalizzata. Allo stesso modo, non vi è nemmeno la volontà di impedire la concretizzazione della legge federale. Il caso di Mendrisio evidentemente non può essere usato come parametro da moltiplicare per l'intero territorio cantonale. L'indicazione che abbiamo ricevuto finora dalla Confederazione è che, in linea generale, questo Cantone non è sovradimensionato. Il che non esclude che localmente possano esserci dei problemi, com'è il caso di Mendrisio. Potete dirlo voi a me, perché in Gran Consiglio siedono rappresentanti dei Comuni e anche delle maggiori città del Ticino. Non credo che il problema di Mendrisio si presenti anche a Lugano, a Locarno o a Bellinzona. È difficile affermarlo con certezza prima che sia stato compiuto l'esercizio, ma se a livello generalizzato non siamo sovradimensionati, mi pare aritmeticamente impossibile che il problema di Mendrisio si replichi in tutti gli angoli del Cantone. Capisco che il sindaco di Origgio mi chieda rassicurazioni, perché probabilmente potrebbe avere un problema a casa sua. Però non conosco la situazione di tutti i Comuni del Cantone e non potrò conoscerla prima che sia stato compiuto l'esercizio che per ora solo alcuni Comuni hanno iniziato.

MERLO T. - Il Consigliere di Stato giustamente ha ricordato che finché i Comuni non avranno verificato il dimensionamento delle loro zone edificabili non avremo una risposta. Restano i miei dubbi personali sulla percentuale del 99.6% comunicata all'ARE, che costituisce le fondamenta su cui si sono basati la costruzione e il lavoro portato avanti dalla Commissione e dalla sua Sottocommissione. Su questo resterà il dubbio e probabilmente in proposito presenteremo qualche interrogazione. Mantengo l'emendamento, perché ritengo importante disporre di fondi adeguati e dare un'idea di ciò che potrebbe comportare il versamento di indennizzi. Spero che i 50 milioni di franchi non saranno spesi tutti e in ogni caso non subito. Il processo è in itinere e oggi non abbiamo i dati.

BATTAGLIONI F., PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA - A nome della Commissione ambiente, territorio ed energia chiedo una sospensione per una breve riunione.

PINI N., PRESIDENTE - Per consentire alla Commissione ambiente, territorio ed energia di riunirsi, su richiesta del suo Presidente, sospendo brevemente la seduta.

La discussione riprenderà nella seduta serale.

17. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17:00 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Nicola Pini

Il Segretario generale, Tiziano Veronelli

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Manifestazione (non autorizzata) (ex) Molinari prevista sabato 5 giugno.
Le dogane ticinesi rafforzeranno i controlli in entrata dall'Italia su suolo elvetico per evitare, o almeno contenere, una possibile escalation dei disordini che potrebbero verificarsi a Lugano?

Presentata da: Alessandro Gnesa

Cofirmatari: Aldi - Balli - Buzzini - Genini - Guscio - Minotti - Petrini - Robbiani - Seitz - Tonini

Data: 2 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Manifestazione non autorizzata prevista per il prossimo 5 giugno 2021 a Lugano dove vi è un ragionevole dubbio che gruppi di estremisti provenienti dall'estero e da oltre Gottardo possano raggiungere Lugano con il solo scopo di creare disordini all'interno della cittadina. L'urgenza ritengo sia dettata anche dal fatto che ulteriori manifestazioni non autorizzate di questo genere possano essere organizzate anche nell'immediato futuro, con una plausibile possibilità che possa arrecare disordini all'interno delle nostre cittadine cantonali oltretutto in un periodo di forte afflusso turistico.

Testo dell'interpellanza

Premessa o meglio significato di (CSA)

Un centro sociale autogestito, a cui ci si riferisce anche con l'acronimo CSA (a volte CSOA, **la O sta per "occupato"**) o semplicemente con il termine centro sociale, è una particolare tipologia di struttura autogestita e legata ad un network controculturale, spesso nata dopo l'occupazione di uno spazio pubblico o privato caratterizzato dalle proposte di natura sociale e politica nell'ambito del territorio locale. I servizi offerti da un Centro Sociale sono spesso determinati dalle necessità del quartiere e dalle possibilità e capacità offerte da chi vi partecipa. Ben Franks e Ruth Kinna hanno scritto che *"lo sviluppo dei Centri Sociali, che sono un perno per la cultura e per le attività culturali tanto quanto le più comuni sedi per l'organizzazione politica convenzionale, ebbero un ruolo stabile (e crescente) nella scena della politica radicale britannica, spesso guidata dagli architetti"*. Secondo Tatiana Bazzichelli *"negli anni '80 i Centri Sociali nascono per proporre un modo nuovo di "fare cultura" (...) e nello stesso tempo nascono come spazi di networking" e "si sviluppano progressivamente in tutta Italia, come interfaccia di un movimento politico "antagonista" che avrà il massimo sviluppo tra gli '80 ed i '90 soprattutto nelle città più grandi"*.

Al contrario dei centri sociali facenti capo ad organizzazioni, enti o partiti, i centri sociali autogestiti si caratterizzano per una gestione informale degli spazi e delle risorse, senza una precisa divisione tra "utenti" e "organizzatori". Spesso le decisioni ufficiali vengono prese da un'assemblea o da un collettivo, a cui tutti coloro che frequentano il luogo possono prendere parte, attraverso dinamiche vicine al metodo del consenso più che delle votazioni

a maggioranza. Il centro sociale autogestito, in genere, riceve un nome tramite un'esplicita procedura di "inaugurazione" (spesso una festa o un primo evento analogo, quale un concerto) o tramite eventuali comunicati dell'assemblea o del collettivo di gestione oppure semplicemente per via dell'uso comune di coloro che lo frequentano.

Tali centri nascono in origine prevalentemente da movimenti di sinistra radicale o antagonista, organizzando le strutture stesse su tali principi ed ideali. Esistono inoltre centri sociali di colore politico opposto, facenti capo agli stessi principi dell'autogestione, ma orientati verso proposte politiche differenti (fonte Wikipedia).

Cronaca degli ultimi 7 mesi:

Premetto che il CSOA è già un acronimo che non condivido in quanto contiene una **O (occupato)** che, ripeto, non condivido fermamente. Mentre per un centro sociale autogestito, con almeno una persona responsabile e che si rispetti le leggi di base della nostra costituzione e non solo, non avrei nessuna obiezione.

Quello che il CSOA ha dimostrato con i fatti **e non con il dialogo** lo possiamo leggere nella cronaca degli ultimi 7 mesi. L'inciviltà inaudita dimostrata e l'inosservanza, o meglio il disprezzo, delle nostre **leggi di base** ne sono la prova concreta e fiumi di inchiostro li troviamo sui quotidiani della nostra stampa cantonale. Solo un paio di esempi?

- 30 ottobre 2020. Lesioni a una giornalista, ripeto **una** giornalista; e già qui la dice lunga con il culturalmente corretto;
- 8 marzo 2021. Perturbazione al traffico ferroviario alla stazione di Lugano e danneggiamento della cosa pubblica e privata; e qui mi fermo.
- sempre "sull'autogestione corretta" non dimentichiamoci poi di tutti i reati quali danneggiamenti, sommosse, minacce a forze della polizia, occupazione di sedimi privati, ecc.

Manifestazione non autorizzata del 5 giugno 2021 a Lugano

Il timore che delle frangi estremiste, simpatizzanti del (ex) Mulino provenienti dalla vicina Italia possano raggiungere il Ticino, e quindi Lugano, è parecchio plausibile o almeno prevedibile. Di quello che è accaduto a Torino nel febbraio 2018 ne è piena la cronaca e la stessa non è invidiata da nessuna città Svizzera né tanto meno dalle città italiane. Auspico quindi che il governo cantonale e federale cerchino di evitare che Lugano, e tutto il Ticino, si macchi di tali brutalità e inciviltà nel rispetto dell'accoglienza che il nostro Paese ha sempre dimostrato.

Per questi motivi interpello il Consiglio di Stato con le seguenti domande:

1. Il Consiglio di Stato ha preso contatto con il Consiglio federale per richiedere di rafforzare il controllo in entrata alla frontiera con l'Italia durante il periodo tra il 3 giugno e il 5 giugno?
2. In merito alla pandemia COVID-19, l'Italia risulta essere un paese non a rischio, di conseguenza il CF non prevede delle disposizioni di prevenzione particolari (p.es. tampone negativo) in entrata nel nostro paese. Vista la possibile presenza massiccia di manifestanti provenienti da oltre confine, come valuta i rischi sanitari in relazione al COVID-19?
3. È previsto di allestire posti di blocco alle uscite autostradali in direzione Nord per un controllo minuzioso dell'identità e richiedendo lo scopo della visita?
4. È stata contattata la polizia ferroviaria per intraprendere maggiori controlli in entrata dall'Italia sull'identità e richiedendo lo scopo della visita?

5. Vi è una forte probabilità che numerosi manifestanti possano provenire anche da oltre Gottardo. Sono previsti maggiori controlli anche per chi proviene da oltre Gottardo?
6. Quanti agenti della polizia Cantonale e Comunale sono previsti per fronteggiare eventuali disordini? A quanto ammontano i costi di un dispiegamento così importante?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

L'illegalità da parte dello Stato sta diventando una costante in Ticino!

Presentata da: Simona Arigoni Zürcher

Cofirmatari: Lepori Sergi - Pronzini

Data: 6 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'interesse pubblico è dato dal fatto che con i suoi comportamenti illegali lo Stato e il suo braccio repressivo ha sospeso un diritto costituzionale.

L'urgenza è data considerato che la legittima protesta civica contro l'arroganza e l'illegalità da parte del Municipio di Lugano e di settori dell'Amministrazione cantonale continuerà.

Testo dell'interpellanza

L'illegalità da parte dello Stato sta diventando una costante nel nostro Cantone. Nel corso della mattina di sabato 5 giugno la polizia cantonale ha organizzato dei sistematici posti di blocco in tutto il Ticino: alle stazioni FFS, su treni e autobus, sulle strade cantonali e sulle autostrade.

Dopo aver svolto dei controlli d'identità a tutte e tutti è stato chiesto, se si stavano recando a Lugano per partecipare alla manifestazione organizza contro lo sgombero e la demolizione del centro sociale presso il Macello. Non sono neppure mancate le minacce proferite da agenti alle persone bloccate nei posti di blocco.

Non solo si è trattato, non vi sono dubbi, di una vera e propria provocazione -tesa a creare un clima di tensione, con la speranza di esasperare gli animi ancor prima dell'inizio della manifestazione e, non si sa mai, poter contare su reazioni che permettano poi interventi repressivi- ma di veri e propri atti illegali compiuti scientemente da parte delle forze repressive.

Chiediamo dunque al Consiglio di Stato:

1. Chi ha dato l'ordine di organizzare questi posti di blocco?
2. Quanti sono stati questi posti di blocco? Quanti agenti sono stati coinvolti?

3. Il Consiglio di Stato è stato informato e ha dato il suo consenso?
4. Il Consiglio di Stato è consapevole che, ancora una volta, lo Stato ha agito nella più crassa illegalità?
5. Il Consiglio di Stato non si vergogna per questi atti illegali?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Cosa si aspetta a riaprire il Pronto Soccorso (PS) dell'Ospedale italiano di Lugano-Viganello?

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 9 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Interesse pubblico: il contenuto dell'interpellanza riguarda il tema della sanità pubblica e nello specifico di un PS di riferimento per decine e decine di migliaia di cittadine e cittadini. Urgenza: considerato le affermazioni e le promesse fatte dal CdS e EOC la problematica deve essere chiarita urgentemente

Testo dell'interpellanza

Quasi un mese fa avevamo denunciato il fatto che il Pronto Soccorso dell'Ospedale italiano di Lugano-Viganello non fosse stato ancora riaperto.

E questo malgrado il governo (su assicurazioni dell'Ente Ospedaliero Cantonale) avesse annunciato – anche a seguito delle pressioni esercitate negli scorsi mesi (ricordiamo la petizione promossa dall'MPS e le interrogazioni sia a livello cantonale che cittadino) – che il Pronto soccorso dell'Ospedale italiano di Lugano-Viganello sarebbe stato riattivato a partire dal 10 maggio. Proprio nel suo rapporto sulla petizione dell'MPS così si era espresso il governo cantonale lo scorso 11 marzo 2021: *"Lo scorso 3 marzo, con RG n. 1052, il Consiglio di Stato, per quanto riguarda il Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano, ha modificato i provvedimenti adottati con la RG n. 209 del 20 gennaio 2021 nel modo seguente: dal 10 maggio 2021, a dipendenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sarà riaperto il pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano, sede Ospedale Italiano"*.

Ebbene, è passato più di un mese dalla data annunciata (10 maggio) e, malgrado l'evoluzione pandemica non presenti particolari criticità, chi andasse all'Ospedale italiano perché bisognoso di cure urgenti troverebbe il cartello *"rivolgersi al Civico"*.

Una situazione inaccettabile che mostra, ancora una volta, quanto poco valgano le garanzie

e le parole del governo; ancora meno quella della direzione dell'EOC che vede alla testa persone che – come è noto e come si potrebbe facilmente dimostrare – vorrebbero di fatto liquidare il PS dell'Ospedale italiano (e altri servizi ospedalieri).

Ci si chiede d'altronde come questa apertura possa avvenire e possa essere subito operativa visto che, finora, non è stata fatta alcuna pubblicità e informazione verso la popolazione. Dopo oltre un anno di sospensione dell'attività di questa importante struttura per una zona assai popolosa della città di Lugano, è importante che tutti e tutte possano essere informati di questa riapertura (attraverso materiale distribuito alla popolazione, annunci sui giornali, ecc.). Solo in questo modo la ripresa potrà essere effettiva e rispondere ai bisogni della popolazione. Ma, come detto, finora di tutto questo non si vede nemmeno l'ombra.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo:

1. Come mai le decisioni della risoluzione del 3 marzo 2021 (riapertura del PS dell'Ospedale italiano a partire dal 10 maggio 2021) non è stata a tutt'oggi rispettata?
2. Quali sono le ragioni di fondo?
3. Intendono CdS e EOC organizzare una campagna informativa presso la popolazione per fare in modo che una eventuale riapertura sia nota a tutte e tutti?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Chiusura della Novartis di Locarno: ennesimo fallimento della politica economica del Consiglio di Stato

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 9 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

È indubbio che la difesa dei posti di lavoro e lo sviluppo economico siano d'interesse pubblico, la tematica deve essere discussa con urgenza considerato che il destino del sito produttivo verrà deciso a breve.

Testo dell'interpellanza

Il colosso multinazionale chimico farmaceutico Novartis ha annunciato, questa mattina, la chiusura del sito di Locarno. Un sito industriale storico, presente dal 1937 che occupa una sessantina di dipendenti attivi e definito dall'azienda stessa un contro di competenza nel controllo qualità per oltre 55 prodotti farmaceutici con particolare attenzione alle nuove tecnologie e trends.

Appare di conseguenza incomprensibile e assolutamente inaccettabile che questo colosso multinazionale decida di semplicemente di chiudere baracca e burattini, distruggendo una competenza collettiva e soprattutto lasciando per strada un numero importante di dipendenti.

Tale decisione dimostra ancora una volta di più il fallimento (e l'assenza) della politica di sviluppo economico del Consiglio di Stato, del DFE e dei partiti che sostengono l'Esecutivo.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Cosa intende fare per obbligare Novartis a ritornare sulla sua decisione di chiusura dello stabilimento di Locarno?
2. Quali sono state le agevolazioni finanziarie, fiscali, pianificatorie o di altro tipo, ottenute a livello cantonale e comunale, negli ultimi anni da Novartis a Locarno?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Abusi sessuali: quali sono le cifre?

Presentata da: Fiorenzo Dadò e Tamara Merlo

Data: 10 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Alla luce della richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul tema, nonché dei numerosi atti parlamentari, tra i quali la mozione n. 1552 "Come nell'Amministrazione cantonale, nella scuola e nelle aziende pubbliche si agisce nel caso di abusi e molestie?" che richiede, tra l'altro, un audit esterno, è urgente disporre di dati per la discussione politica, anche in vista di un'eventuale discussione generale.

Con la presente richiesta, onde poter avere in tempi celeri un quadro definito sulle condanne e le incarcerazioni legate al grave fenomeno degli abusi, si chiede al Consiglio di Stato:

Testo dell'interpellanza

1. Quanti sono nel nostro Cantone, dal 2019 al 2021 (suddivisi per anno) i condannati (donne e uomini) per fattispecie che rientrano nel Titolo quinto **"Dei reati contro l'integrità sessuale"** del Libro secondo del Codice penale svizzero, e segnatamente:

Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni

- Atti sessuali con fanciulli art. 187
- Atti sessuali con persone dipendenti art. 188

Offese alla libertà ed all'onore sessuali.

- Coazione sessuale art. 189
- Violenza carnale art. 190

- Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere art. 191
- Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate art. 192
- Sfruttamento dello stato di bisogno art. 193
- Esibizionismo art. 194

Sfruttamento di atti sessuali

- Promovimento della prostituzione art. 195
- Atti sessuali con minorenni contro remunerazione art. 196

Pornografia art. 197

Contravvenzioni contro l'integrità sessuale

- Molestie sessuali art. 198

2. Quanti sono detenuti ad oggi in Ticino per questi reati?
3. Quanti adulti e quanti minori condannati per questi reati, dal 2019 al 2021, suddivisi per reato e per anno?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Logopedia... parliamone

Presentata da: Alessandro Cedraschi

Data: 11 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Mancano logopedisti, vari pazienti non possono essere seguiti.

Testo dell'interpellanza

Logopedia, una professione affascinante ma che vive una carenza di professionisti in Ticino.

Sono cosciente delle difficoltà che possano essere sopraggiunte durante la pandemia, ciò nonostante ricevo segnalazioni che criticano la mancanza di logopedisti che possano far fronte alle necessità degli allievi scolarizzati.

Queste segnalazioni mi provengono in prevalenza dalla zona della Capriasca che pare abbiano avuto problemi nel reperire degli attori che esercitino la professione di logopedista e si sono dovuti rivolgere a Istituti privati.

Mi risulta, e ne sono felice, che il servizio in questi anni si è evoluto ed è stato potenziato

ma questo non ha avuto in parallelo il necessario supporto di professionisti che possano esercitare la professione di logopedista su lecita del DECS.

Sono a conoscenza del fatto che il servizio privato dal 1998 beneficia di una convenzione con DECS che permette l'assunzione dei costi da parte della Sezione della pedagogia.

Vista l'esistenza di un problema mi permetto di chiedere:

1. Vi è la sicurezza che le spese siano prese a carico al 100% dal DECS o in parte rimangono a carico delle famiglie?
2. Come mai vi è difficoltà nel reperire delle figure che possano colmare le necessità del servizio pedagogico vista la crescente necessità e il numero di allievi che hanno bisogno del sostegno di un/a logopedista?
3. Non è possibile nella Svizzera di lingua italiana predisporre delle facoltà che possano creare dei diplomati in questo specifico ambito educativo?
4. Cosa intende fare il DECS per ovviare a queste disfunzioni?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Il Ticino lasciato a bocca asciutta dalla Posta?

Presentata da: Matteo Quadranti

Data: 17 giugno 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Circa l'urgenza, si evidenzia che la notizia di una nomina a breve di un nuovo membro del CDA della Posta è stata data al pubblico oggi come si evince dal testo dell'interpellanza. Sempre questa notizia indica che tale nomina da parte del Consiglio federale possa avvenire a breve ragione per cui un segnale da parte del Cantone sarebbe urgente.

Per quanto attiene all'interesse pubblico, si evidenzia che la questione delle nomine in seno a La Posta aveva già suscitato interesse un anno fa da parte di deputati alle Camere federali (cfr. testo sotto) e lo è ancora oggi (cfr. atto parlamentare recente di Marco Romano; cfr. ad esempio liberatv.ch del 17 giugno 2021). Già questo dovrebbe deporre a favore di un interesse pubblico. In ogni caso si ritiene che la difesa di un posto di rappresentanza del Cantone Ticino in un CDA di una delle grandi ex Regie federali sia qualcosa d'interesse per i Ticinesi e per le istituzioni ticinesi visto che la Posta e le società del gruppo operano comunque nel nostro Cantone con loro profitto. Pertanto, non si tratta di difendere solo una presenza di lingua italiana ma di una presenza ticinese.

Testo dell'interpellanza

È notizia di oggi (fonte CDT) che il Consiglio federale dovrebbe decidere la nomina di un nuovo membro del CDA nel gigante giallo e che questa potrebbe andare a un candidato svizzero tedesco lasciando il Ticino privo di un suo rappresentante dopo la partenza di Adriano Vassalli nel 2018. Il tema era già emerso esattamente un anno fa e aveva suscitato polemiche la decisione del Consiglio federale di designare l'ex Consigliere nazionale bernese e sindacalista Corrado Pardini. Quest'ultimo era stato proposto dal sindacato Syndicom per succedere a un suo rappresentante. Ma in uno scritto interno al Governo si affermava che con l'ex deputato socialista la lingua italiana sarebbe stata nuovamente rappresentata al vertice dell'azienda. Il Consiglio di Stato, allertato da indiscrezioni di stampa, aveva scritto a Berna per far notare che Pardini, benché parlasse italiano, non avrebbe potuto essere considerato un esponente della Svizzera italiana, con la quale non aveva, né aveva mai avuto, nessun contatto. Chiamata in causa da tre deputati ticinesi (Piero Marchesi, Marco Romano e Alex Farinelli), la direttrice del DATEC Simonetta Sommaruga aveva detto che in futuro si sarebbe dovuto dare importanza al fatto che le prescrizioni relative alle comunità linguistiche nazionali venissero ossequiate. Quella risposta era stata letta come il riconoscimento che la Svizzera italiana dovesse essere rappresentata. Nemmeno stavolta, però, sembrerebbe il caso.

Ciò premesso si chiede al Governo ticinese:

1. Se non ritiene di inviare immediatamente una lettera di reclamo affinché il posto in oggetto sia attribuito a un ticinese e non semplicemente a una persona di lingua italiana senza rapporti col Ticino.
2. Se non ritiene di doverlo rivendicare con forza e con mezzi a sua disposizione.
3. Se, tra le ipotesi di rivendicazione, non ritiene di mettere sul tavolo delle trattative la non assegnazione ad es. ad Autopostale SA, società del Gruppo la Posta, di appalti ad es. per trasporti scolastici cantonali vista la poca considerazione verso il Ticino da parte di Berna e considerando che la Legge sugli appalti potrebbe teoricamente anche lasciare dei margini in questo senso a dipendenza dei criteri che venissero posti e ponderati nei concorsi.

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

MOZIONE

Per l'urban mining – riciclo, indipendenza e filiera corta dei materiali e rifiuti edili

del 21 giugno 2021

Secondo alcune proiezioni il Canton Ticino avrebbe dovuto diminuire le importazioni d'inerti a circa 700'000 t entro il 2020, i fatti indicano però che l'importazione di sabbia, ghiaia e inertes per la costruzione è in crescita dal 2008 raggiungendo più di 1'200'000 t, paragonati da Mauro Baranzini ad una fila di autocarri di 5 km ogni giorno.

La direzione da intraprendere senza altre esitazioni secondo il Partito Comunista è l'urban mining sul modello di Zurigo.

Il più grande flusso di rifiuti in Svizzera è rappresentato dai rifiuti edili, la quantità generata in Svizzera ogni anno è equivalente a un treno lungo 13.000 km.

Il termine "urban mining", da interpretarsi in italiano con "estrazione mineraria urbana" non è altro che un riciclo pressoché completo del materiale da costruzione. In un'ottica ambientalista si chiede di riutilizzare le materie prime delle infrastrutture giunte al termine della loro esistenza, garantendo grazie ad una cernita il reinserimento delle varie componenti nel ciclo dei materiali privi di sostanze inquinanti e selezionati per tipo. Nell'ambito dell'economia circolare la conservazione delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali così come l'eliminazione degli inquinanti e il contenimento dei volumi delle discariche sono i principali obiettivi del concetto di "urban mining" nella gestione dei rifiuti e delle risorse. Gli edifici fatiscenti e da demolire rappresentano un insieme di materie prime fondamentali per un'edilizia sostenibile che per il loro valore non dovrebbero essere depositato nelle discariche.

Da un'intervista riportata nel numero 4 del 2019 (dal titolo "Nichts geht verloren") della rivista edita dall'UFAM "die Umwelt" è interpellata la grande azienda Eberhard Bau AG, pioniera nel campo dell'urban mining che nei propri cantieri, con diverse benne e in modo meticoloso, separa tubi, cavi elettrici, strutture in legno, plastiche e materiali isolanti, calcestruzzo, finestre, porte, rivestimenti di facciata, scale o travi, in modo diametralmente opposto a quanto in passato e oggi purtroppo ancora troppo spesso seppellendo i residui delle case smantellate con una palla da demolizione in una discarica.

Secondo David Hiltbrunner e Bernhard Hammer della Divisione Rifiuti e materie prime l'industria delle costruzioni gioca un ruolo centrale nell'economia circolare perché si tratta di gran lunga la maggior parte dei rifiuti in Svizzera, nonostante il riciclaggio in questo settore sia migliorato negli ultimi anni la massa di 25.000 case unifamiliari viene ancora seppellito o incenerito, con le relative ripercussioni sulle discariche che si riempiono troppo rapidamente con un rilevante impatto sul paesaggio e la resistenza della popolazione. Hiltbrunner e Hammer sottolineano pure che il riciclaggio dei rifiuti di costruzione dà un importante contributo alla riduzione della nostra eccessiva impronta ecologica: si può risparmiare molta energia grigia, cioè l'energia non rinnovabile richiesta per la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento, la vendita e lo stoccaggio, vendita e smaltimento di una componente dell'edificio.

In ossequio al concetto di economia circolare quale sistema rigenerativo, si chiede che le materie prime dell'edilizia siano riciclate (almeno per il 50% con obiettivo del 90%) e i cicli dei materiali siano completamente chiusi attraverso la promozione attiva dell'urban mining. In questo modo le abitazioni e i manufatti desueti saranno la materia prima per le nuove case, chiudendo questo ciclo si conservano risorse, si risparmia energia e si evita di generare traffico.

In un'interpretazione globale dell'urban mining riteniamo necessario interrompere la dipendenza ticinese dalle cave di ghiaia italiane, il cui prezzo irrisorio è ancora troppo ghiotto per l'edilizia ticinese in quanto non considera affatto il traffico e l'inquinamento generati. Da sfruttare a pieno è invece il potenziale della filiera locale a partire dal riciclaggio attraverso l'urban mining e dagli inerti di cava.

Quindi si chiede anche che oltre al riciclaggio, si diminuisca fortemente l'importazione di inerti (ghiaia e sabbia) dall'estero e s'incentivi il materiale naturale presente in grande quantità presso le cave di pietra d'opera ticinesi, a partire anche dalla funzione esemplare dei cantieri pubblici e para-pubblici.

Lea Ferrari e Massimiliano Ay

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Un'eventuale autogestione cantonale ma con regole chiare!

del 21 giugno 2021

IL MACELLO DI LUGANO – UN PO' DI STORIA

[estratto dal Messaggio municipale (MM) n. 9992 della Città di Lugano del 29 agosto 2018]

La storia dell'ex Macello pubblico di Lugano inizia nel 1880 quando il veterinario Carlo Papis propose di costruire una struttura pubblica per la macellazione del bestiame. Nella storia della Città si conosce l'esistenza di un locale adibito alla macellazione risalente al 1699, ubicato nel centro cittadino, in prossimità di Piazza della Riforma.

Con lo sviluppo demografico ed economico di Lugano, legato all'incremento del turismo di massa e all'apertura della linea del Gottardo, il dibattito sulla necessità di una struttura adeguata alle nuove esigenze della società industriale diviene tema di grande rilevanza.

«Cronaca di Lugano. - Pubblico Macello. - (...) Il Macello occupa una superficie di mq. 6'700, e consta di un fabbricato per l'amministrazione, di un ammazzatoio, di un fabbricato per stalle, fienile e di piazzali cinti, cisterne, ecc. Il fabbricato per l'amministrazione trovasi sulla fronte Nord Est sulla nuova strada lungo il Cassarate, e contiene gli uffici pel direttore, per il veterinario, il contabile ed il portinaio, nonché l'alloggio per il guardiano.

Essendosi adottato il sistema cellulare, l'ammazzatoio comprende 6 celle grandi e 12 minori per bovini ed ovini, grande comparto pei suini, al quale resta unita la tripperia, la motrice e il serbatoio dell'acqua de servizio e polizia. Il fabbricato stalle e fienili, comprende stalle mastre, bovine e pei suini, quella d'osservazione, ammazzatoi e sardigna per le bestie sospette e di distruzione delle carni di bestie ammalate.

Comprende pure magazzini, cessi e letamai. La cinta chiude anche gli spazi destinati per eventuali ingrandimenti e nuove costruzioni di fabbricati; ed esteriormente alla cinta la

Società ha provveduto all'isolamento della sua proprietà con una strada di metri 4 sulle fronti Sud, Ovest e Nord. (...)

La Società ha disposto nel contratto che per il 1° ottobre p. v. (salvo casi di forza maggiore) il nuovo macello possa venire utilizzato dal servizio pubblico."

(Gazzetta Ticinese 1890)

PIANO DI SITUAZIONE (UBICAZIONE)

L'ex Macello è ubicato lungo un asse importante della Città di Lugano, il fiume Cassarate, lungo il quale risiedono anche una serie di istituzioni pubbliche e private in grado di sviluppare interessanti sinergie fra loro. Il fiume, simile a una cerniera, è «elemento che le lega» e grazie anche al progetto cantonale "Rivalutazione dell'asse fluviale" (2016-2020), le sue immediate vicinanze diventeranno un importante spazio a favore del tempo libero e delle attività all'aperto della cittadinanza.

L'ex Macello è situato in posizione centrale e privilegiata rispetto all'Università, al nuovo Campus USI/SUPSI in fase di realizzazione e al Polo Congressuale che sorgerà a Campo Marzio Nord. Un'area, quindi, in forte fase di sviluppo, con nuovi contenuti che identificheranno il comparto a cavallo tra i quartieri del Centro, di Molino Nuovo, Cassarate e Viganello, influenzandone fortemente la conformazione e sollecitando nuove sinergie e collaborazioni tra le diverse istituzioni.

La sua posizione risulta ottimale anche grazie alla facilità di accesso garantita dai mezzi di trasporto pubblico. Il sedime, infatti, è servito da 6 linee bus della TPL e da due autolinee regionali. Le due fermate più vicine (Palazzo Studi, Ponte Madonnetta) si trovano a 300-350 metri di distanza, corrispondenti a una passeggiata di 4-5 minuti. La fermata Ponte Madonnetta è connessa con il P&R Resega. A 500 metri di distanza, in Via Balestra, si trova anche la fermata capolinea delle autopostali del Luganese. Fermate bus: Palazzo Studi, Lugano Ponte Madonnetta, Lugano Via Balestra.

IL SEDIME, GLI EDIFICI ESISTENTI E I VINCOLI DI PR

L'area dell'ex Macello pubblico di Lugano interessa i fondi 515 e 517 RFD di Lugano per una superficie complessiva di 6'025 m². La stessa è attribuita dal Piano regolatore alla zona per attrezzature pubbliche AP-EP destinata a edifici scolastici/edifici amministrativi, destinazione che sarà oggetto di una variante di PR, elaborata sulla base dei nuovi contenuti del sedime.

Il complesso è tutelato quale bene culturale di interesse locale (con l'eccezione dell'edificio che sorge sul mappale 515, denominato (F) che ha una superficie lorda di ca. 290 m² per un volume di ca. 1740 m³). L'intera area è inclusa in un perimetro di valorizzazione comunale e in un perimetro di rispetto cantonale.

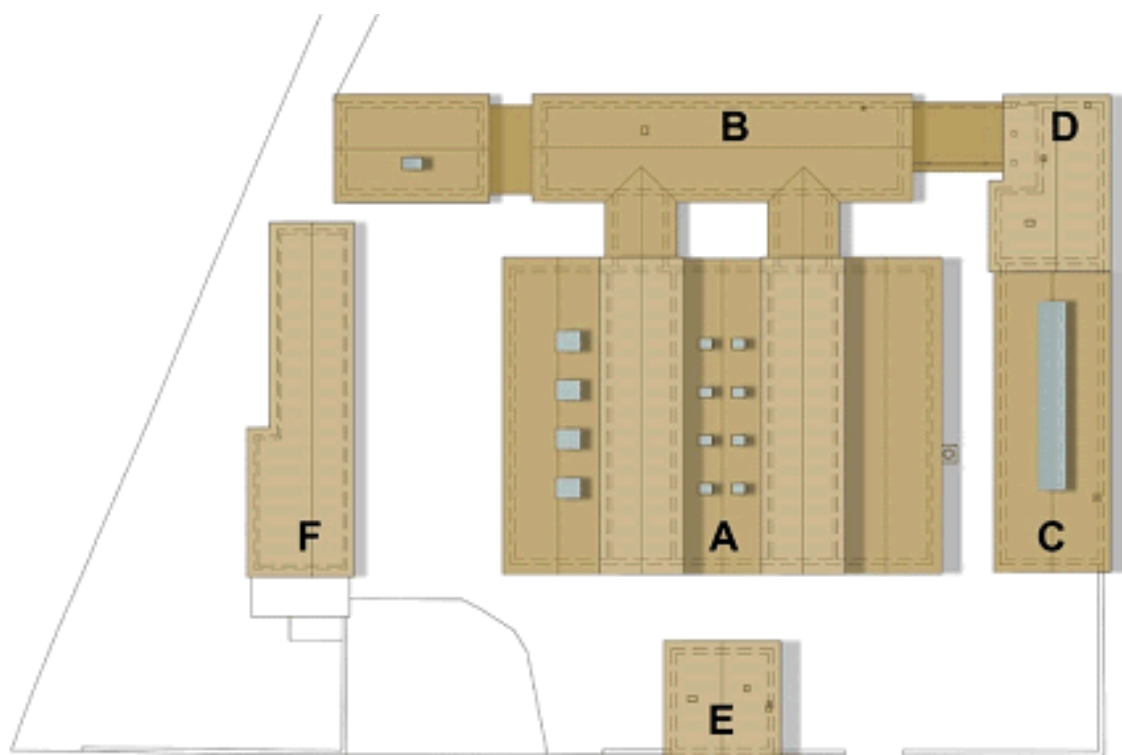
Il complesso costituisce uno dei brani fondamentali dell'archeologia industriale di Lugano. Si presenta come un'area chiusa, delimitata da muri, al cui interno sorgono una serie di stabili, la cui tipologia risulta essere molto precisa.

Nell'impianto originale, le sale di macellazione e di refrigerazione erano situate nell'edificio principale (A) e rappresentavano il fulcro dell'impianto sia per le loro dimensioni che per la collocazione nell'insieme del complesso. Dietro si trovano le stalle (B). A ridosso del fiume

è posto l'edificio amministrativo (E). In una seconda fase è stata edificata la casa del custode (D) e in seguito le tripperie e i depositi (C) e (F).

Questo complesso, costruito all'epoca alla periferia della Città, si sviluppa come un'area separata dal contesto urbano, racchiusa da un muro che, insieme agli edifici, ne definisce chiaramente il perimetro.

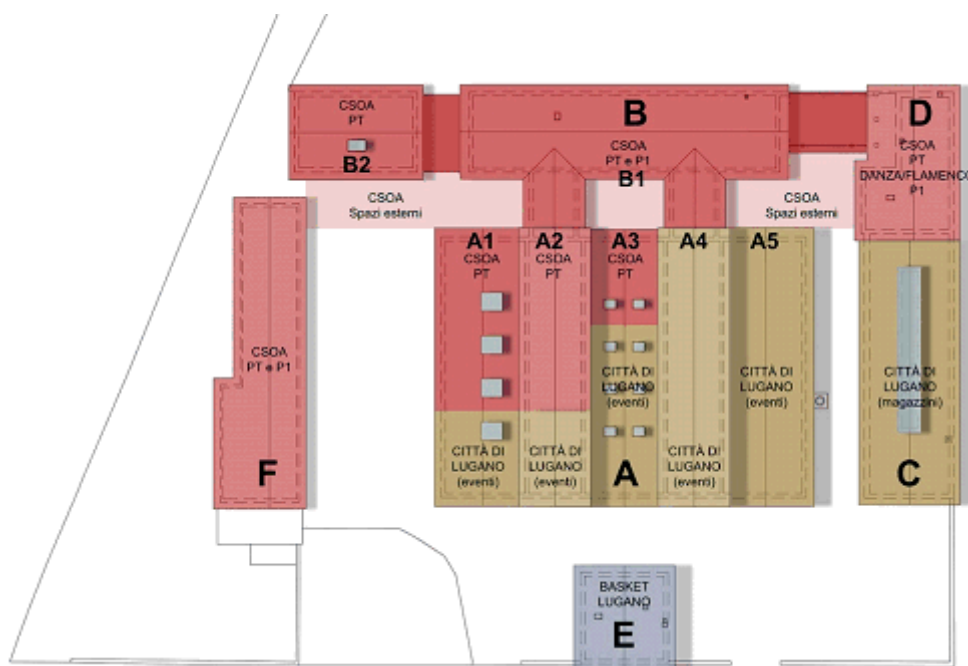
Nella struttura originale già si mostra il chiaro orientamento dell'ex Macello secondo l'ansa del fiume Cassarate.



Ex Macello pubblico – gli edifici

OCCUPAZIONE ATTUALE DEGLI SPAZI

buona parte degli edifici (circa la metà della superficie totale: A1-A2-A3-B-B1-B2-D e F) fu utilizzata dal CSOA Il Molino (autogestito), mentre l'altra metà è usata dalla Città sia come spazi espositivi sia come spazi di deposito. Superfici meno rilevanti sono concesse ad alcune associazioni.



Ex Macello pubblico – occupazione attuale

PROPOSTA PER UNA NUOVA DESTINAZIONE

Visti i numerosi studi eseguiti negli ultimi decenni e mai realizzati e le variegate destinazioni già proposte, non sempre compatibili con il tipo di spazi disponibili all'ex Macello, e dopo la decisione del Consiglio di Stato di declinare la candidatura del sedime per lo spostamento del Museo di storia naturale, il Municipio, con Risoluzione municipale del 21 dicembre 2017, ha incaricato il Dicastero Immobili di elaborare una proposta di destinazione dell'area, approvata con Risoluzione municipale del 19 aprile 2018.

Tale scenario farà da base per il concorso d'architettura, indispensabile per garantire la necessaria qualità architettonica nel rispetto delle strutture che, seppur in cattivo stato, hanno alto valore storico e culturale.

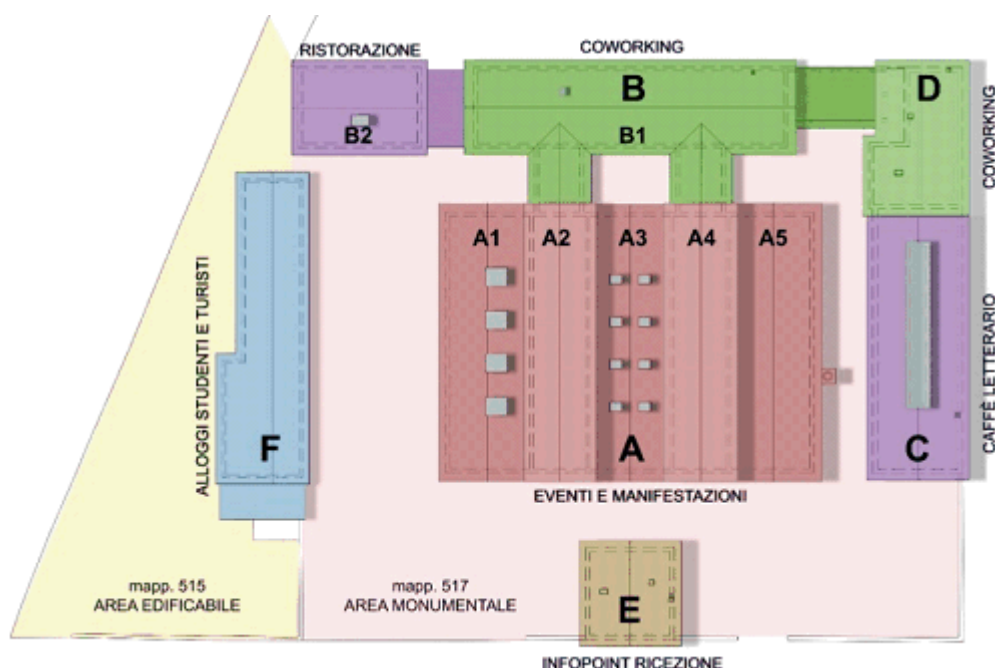
L'obiettivo della proposta è ristrutturare, valorizzare e trasformare l'ex Macello in uno spazio vivo, vivace, aperto e permeabile, in cui tempo libero e cultura si intreccino costantemente.

Uno spazio dove realtà diverse per attività, storia, esperienza, possono contaminarsi e crescere insieme, per periodi più o meno brevi.

Il progetto di recupero dell'ex Macello di Lugano mira a valorizzare le riconosciute qualità architettoniche degli edifici esistenti, attribuendo ai volumi nuove funzioni in grado di poter dialogare con gli articolati spazi esterni e con la Città. L'obiettivo finale è quello di aumentare l'offerta di contenuti sociali e aggregativi a Lugano e nel contempo di rafforzare il nuovo disegno urbano della Città incentrato attorno e lungo il fiume Cassarate.

Nello specifico, la proposta edificatoria identificata nel concetto approvato dal Municipio si struttura in due distinte parti:

- *Parte monumentale*
- *Parte edificabile».*



Ex Macello pubblico – proposta contenuti

[fine citazione del MM 9992 Città di Lugano del 29 agosto 2018]

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, in data 3 ottobre 2018, confermava al Municipio di Lugano la disponibilità a condividere la ricerca di spazi adeguati da adibire a sede del CSOA, delegando parimenti all'interno dell'apposito gruppo di lavoro tre suoi funzionari in rappresentanza di DI, DECS e DSS. Il gruppo di lavoro si è riunito a varie riprese nel corso del 2019, incontrando in data 11 luglio 2019 anche i rappresentanti dell'associazione AIDA (Associazione Idea Autogestione) i quali però non sono gli stessi che firmarono la Convenzione nel 2002. A suo tempo furono due rappresentanti dell'Associazione ALBA.

CONVENZIONE FIRMATA TRA LE TRE PARTI IN DATA 18 DICEMBRE 2002

Inerente alla Convenzione tutt'ora in vigore, perché mai disdetta da una delle parti, firmata per il Cantone dalla Consigliera di Stato Patrizia Pesenti e dal Cancelliere Giampiero Gianella, per il Comune di Lugano per mano del Sindaco Giorgio Giudici e il Segretario Armando Zoppi e per l'Associazione ALBA, in rappresentanza del centro sociale autogestito il Molino, i Signori Matteo Casellini e Massimo Foletti, vi sono alcuni aspetti che vanno evidenziati.

Nella premessa della Convenzione viene chiaramente alla luce che il futuro luogo definitivo del CSOA non per forza avrebbe dovuto essere nel Comune di Lugano e tanto meno in una zona specifica della Città ai bordi del Ceresio.

Infatti la premessa cita:

Il Consiglio di Stato in collaborazione con il Municipio di Lugano, con i Comuni dell'agglomerato e con l'Assemblea del Centro Sociale Autogestito il Molino, si impegna (inteso quindi il Consiglio di Stato in primis) a cercare e trovare una soluzione definitiva».

A rafforzare la tesi di un nuovo sedime e sulla sua territorialità al di fuori della città di Lugano, quindi d'**applicarsi sull'intero territorio ticinese**, ci pensa l'**articolo V** della stessa Convenzione che cita:

*«Il Gruppo di lavoro (composto dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dal Municipio di Lugano e dai rappresentanti dell'Assemblea del Molino) si impegna a presentare l'elenco delle proposte in merito alla sede definitiva del CSAM entro il 15 gennaio 2003, a discuterle entro fine gennaio 2003. **Si prende atto che il Municipio di Lugano intende poter disporre dell'intero sedime dell'ex Macello Pubblico entro il 30 giugno 2003**, in modo da poter dar seguito concreto ai contenuti previsti del MM (approvato con Ris. Mun il 28.11.02) concernente il recupero e la ristrutturazione dell'area e la relativa richiesta di credito in CC».*

In questi passaggi citati sopra non vi sono dubbi sulle responsabilità del Cantone quale primo attore e quindi si evince che:

- non sia di competenza esclusiva del Comune di Lugano di dover trovare una soluzione interna al proprio Comune. Allora come oggi, dopo ben 19 anni dalla firma della convenzione;
- la responsabilità principale sembra essere del Cantone (vedi citazione della premessa sulla Convenzione) laddove si evidenzia che:
«il CdS in collaborazione con [...] e quindi non la Città di Lugano in collaborazione con parti terze». La Città è una di queste parti, ma non l'attore principale.

Non entriamo nel merito di questi 19 anni trascorsi senza mai trovare o voler trovare una sistemazione territoriale definitiva all'interno del Cantone Ticino, così come nemmeno in merito agli ultimi episodi avvenuti nella città di Lugano, visto che la stampa cantonale ne ha dato risalto per settimane. Sicuramente dopo l'ulteriore manifestazione non autorizzata dello scorso 05 giugno, vi è da rilevare che l'autogestione sia oramai di **portata cantonale** e rafforza ancor una volta il ruolo centrale del Cantone quale primo attore.

Quindi, con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato:

- un'alternativa di localizzazione dell'autogestione cantonale, se non reperibile da privati, che non sia per forza nel Comune di Lugano, ma che il raggio di ricerca sia all'interno dei confini cantonali ticinesi.

Inoltre:

1) Definire una più incisiva "task force" che determini:

- a) gli obiettivi da raggiungere con tutte le parti coinvolte;

- b) un metodo di approccio e di lavoro del gruppo e la sua composizione per ruoli di competenza (incluso un mediatore);
- c) un perimetro di negoziazione: come e chi entrerà in questo lavoro negoziale;
- d) l'identificazione di un interlocutore all'interno degli autogestiti che possa rappresentare il CSOA e che sia da loro stessi riconosciuto, ascoltato e credibile;
- e) un piano di scadenza (Zeit plan) dei lavori e il termine ultimo per una sistemazione definitiva;
- f) un preventivo dei costi della negoziazione e della task force;
- g) i margini di manovra finanziaria dei negoziatori (compresa la sistemazione definitiva eventualmente trovata);
- h) un piano degli oneri finanziari futuri e come verranno divisi dalle parti coinvolte. Chi paga cosa e a chi;
- i) La regolarizzazione della mescita.

2) Tra Istituzioni cantonali:

- a) come verrà organizzata la comunicazione verso l'interno delle istituzioni cantonali e verso l'esterno cioè media e popolazione;
- b) l'aggiornamento costante sui lavori della task force da parte del Governo alla Commissione Sanità e sicurezza sociale, mentre per tutti gli oneri finanziari alla Commissione Gestione e finanze.

3) Regolamentazione:

- definire un nuovo regolamento/convenzione ben strutturato e giuridicamente valido tra Cantone, autogestiti o suoi rappresentanti riconosciuti dalle parti e con il futuro Comune ospitante.

Per il Gruppo UDC
Tiziano Galeazzi

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini, Paolo Caroni e cofirmatari per la modifica della Legge sullo sviluppo territoriale (garanzia dell'uso abitativo primario e secondario)

del 23 giugno 2021

Con l'obiettivo in particolare di facilitare e incentivare il passaggio da residenza secondaria a residenza primaria, la presente iniziativa parlamentare elaborata propone che abitazioni presenti in Ticino possano in futuro continuare ad essere utilizzate secondo l'autorizzazione vigente al momento dell'edificazione a prescindere da un loro eventuale altro uso fatto nel frattempo (cosiddetto grandfathering), riservato quanto previsto dalla Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASEc) entrata in vigore l'11 marzo 2012 nonché da norme di applicazione del piano regolatore (NAPR) introdotte dopo la prima edificazione. In tal modo, un'abitazione secondaria potrebbe per esempio essere utilizzata come abitazione primaria senza perdere la possibilità di essere nuovamente utilizzata come secondaria. L'autonomia comunale è preservata, ma a condizione di indennizzi al proprietario (esproprio materiale).

La Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASEc)

La legge federale sulle abitazioni secondarie, adottata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 20 marzo 2015 e popolarmente denominata *Lex Weber*, concretizza l'articolo costituzionale sulle abitazioni secondarie ([art. 75b Cost.](#)) che Popolo e Cantoni hanno accolto l'11 marzo 2012 nella votazione sull'iniziativa «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!». L'obiettivo principale di questa disposizione costituzionale consisteva nell'introdurre per legge il divieto di costruire nuove abitazioni secondarie nei Comuni in cui la loro quota supera il 20%. Palese appariva da sempre che le abitazioni già esistenti l'11 marzo 2012 oppure che a quel momento già beneficiavano di un'autorizzazione basata su una decisione precedente cresciuta in giudicato, vale a dire le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore, fossero libere nell'uso abitativo e nei limiti della superficie utile principale esistente e potessero essere rinnovate, trasformate o ricostruite. All'interno delle zone edificabili potevano addirittura essere ampliate fino al 30% della superficie utile principale, a condizione che non venissero costruite abitazioni supplementari.

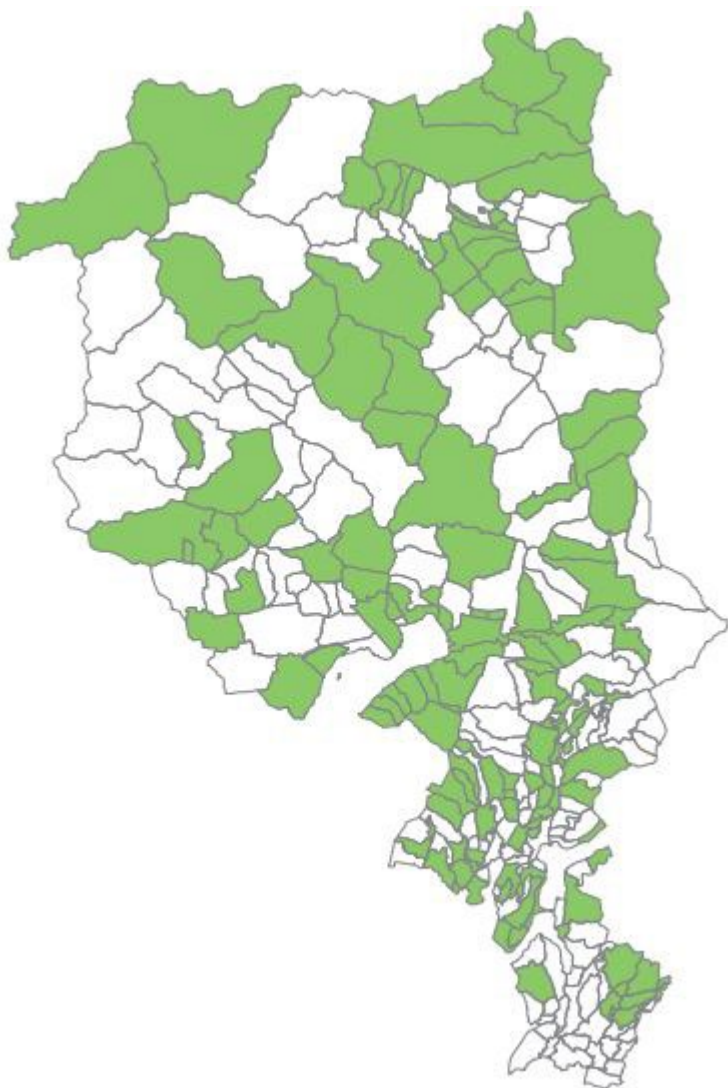
Secondo l'[art. 11 cpv. 1 LASEc](#) (Legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015), fatte salve le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero.

L'[art. 12 cpv. 1 LASEc](#) stabilisce che, se del caso, i Cantoni e i Comuni adottano le misure necessarie a impedire abusi e sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore a scopo di abitazioni secondarie. A tal fine, i Cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla legge federale il cambiamento di destinazione da abitazione fino a quel momento utilizzata a scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo di abitazione secondaria nonché le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 LASEc. I Cantoni possono quindi subordinare a

un'autorizzazione edilizia le modifiche edilizie e i cambiamenti di destinazione per cui tale autorizzazione non è prevista.

Le Norme di applicazione sul Piano Regolatore (NAPR)

Molti sono i Comuni in Ticino che hanno adottato nelle loro Norme di applicazione sul Piano Regolatore (NAPR) misure a salvaguardia dell'abitazione primaria e che penalizzano le abitazioni secondarie. La seguente figura mostra in verde i Comuni ticinesi (stato 2017) le cui NAPR contengono una normativa che penalizza le abitazioni secondarie e che promuove l'abitazione primaria.



Fonte: [Studio di base](#), Piano direttore cantonale, maggio 2017, Figura 5, pagina 23

Casistica

Fra i numerosi Comuni menzioniamo l'esempio di Brissago, che ha dato luogo ad una lunga battaglia legale sfociata nella sentenza del Tribunale federale del 1° dicembre 2017 [1C_536/2017](#). Il nuovo piano regolatore di Brissago del 1995 aveva escluso di principio l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria (art. 46 cpv. 1 NAPR). L'incauto proprietario che da sempre utilizzava l'appartamento quale residenza secondaria e che lascia eleggere

domicilio alla propria figlia a Brissago, perde definitivamente la possibilità di utilizzarlo come abitazione di vacanza.

Come per Brissago vi sono molti Comuni che con le loro NAPR mettono in difficoltà i proprietari di residenze secondarie, che di conseguenza non vengono ad abitare in Ticino per paura di perdere in futuro l'uso della propria abitazione come abitazione secondaria. Questi Comuni toccano varie località di prestigio con molte residenze secondarie pronte ad essere occupate a scopo primario, anche da eventuali conduttori. Si pensi a Brione sopra Minusio, ma anche ad alcuni nel Sottoceneri, come per esempio Collina d'Oro.

Tra questi Comuni, un caso a nostra conoscenza avvenuto a Curio vuole dimostrare quanto possano essere controproduktive e paradossali le NAPR focalizzate alla limitazione delle abitazioni secondarie. Per fargli un favore, il proprietario confederato di una casa di vacanza ha deciso di affittare a pigione moderata il piano inferiore ad una persona domiciliata nel Comune. Così facendo, egli ha tuttavia perso definitivamente lo statuto di abitazione secondaria per la parte affittata al residente. Si osservi che un'abitazione primaria vale almeno il 20% in meno dello stesso oggetto utilizzato come abitazione secondaria. Per giunta, l'espropriazione materiale da parte delle NAPR non è stata comunicata individualmente al diretto interessato e non gli è stata concessa finora alcuna indennità per la perdita di valore subita. Il confederato, frustrato da questa situazione, ha comperato una casa in un altro Cantone dove trascorrere il suo pensionamento.

Un altro caso è invece quello di Vernate che è sfociato nella sentenza del Tribunale Federale del 4 febbraio 2021 ([1C 320/2020](#)). Il Comune prevedeva nelle proprie Norme di applicazione sul Piano regolatore la perdita automatica dello statuto di seconda abitazione nel caso in cui il proprietario avesse apportato modifiche edili al proprio immobile. Anche in questo caso il proprietario si è trovato di fronte ad una perdita di valore del proprio immobile e senza indennizzo alcuno. Sicuramente questo tipo di norma comunale scoraggia il proprietario della casa di vacanza ad investire in nuovi progetti.

La questione affrontata nella sua generalità

Fatte queste premesse, prevalentemente connesse all'applicazione sul piano cantonale e comunale della LASEC, è opportuno estendere le riflessioni a simili fattispecie che non discendono direttamente dalla nuova legge federale.

A titolo di esempio, il Comune di Locarno non rientra nei limiti posti dalla LASEC, tuttavia a partire già dagli anni '90 prevede a Piano regolatore delle norme restrittive – calibrate secondo il quartiere – relative alle abitazioni secondarie. Le norme comunali si applicano al singolo fondo. All'interno di questo contesto, si possono presentare le seguenti costellazioni.

1. Uno svizzero-tedesco edifica a Locarno Monti negli anni '80 una villetta adibita da sempre ad uso quale abitazione secondaria. Nel 2000 la dà in locazione ad un residente. Oggi, il proprietario non potrebbe tornare a farne uso quale abitazione secondaria. Con il qui proposto disegno di legge questo sarebbe invece il caso.
2. Nel 2000 viene edificata a Locarno Monti una villetta. Fin dall'inizio questa sarebbe stata colpita dalle norme comunali più restrittive entrate in vigore negli anni '90 e non sarebbe potuta pertanto essere autorizzata quale abitazione secondaria. Il qui proposto disegno

di legge non è contrario a questo trattamento, considerato che la norma più restrittiva era già in vigore al momento della prima edificazione.

3. Negli anni '80 viene edificato a Locarno Monti un condominio con quattro appartamenti, tutti adibiti a residenza secondaria. Oggi, in virtù delle norme comunali più restrittive solo uno dei quattro appartamenti può essere utilizzato quale abitazione secondaria. Pertanto, i primi tre appartamenti che dovessero passare da abitazione secondaria ad abitazione primaria non possono più tornare ad essere adibiti quale abitazione secondaria. In virtù del qui proposto disegno di legge, tutti e quattro gli appartamenti potrebbero continuare ad essere liberamente adibiti sia ad abitazione primaria sia ad abitazione secondaria.
4. Nel 2000 viene edificato a Locarno Monti un condominio con quattro appartamenti. Già al momento della concessione uno tra i quattro appartamenti poteva essere usato quale abitazione secondaria. Ai sensi del qui proposto disegno di legge, tale situazione continua ad applicarsi perché la norma più restrittiva era già in vigore al momento della prima edificazione.

Come si desume dai quattro esempi che precedono, le fattispecie poste dalla LASEC sono un caso particolare di una casistica più generale, che si intende qui regolare. Determinante è il diritto edilizio in vigore al momento della prima edificazione, al quale il proprietario si è orientato e che ha contribuito a determinare le sue scelte. Serve pertanto una garanzia dei diritti acquisiti. Detto in altri termini, a rigor di logica non è determinante l'applicazione della LASEC in quanto tale nel Comune, bensì più in generale le restrizioni all'uso abitativo (primario vs. secondario) applicabili al fondo, qualsiasi sia la loro base giuridica.

La trasferibilità della garanzia (diritto di *grandfathering*)

Per incrementare la liquidità del mercato immobiliare ticinese e favorire la permeabilità tra abitazioni secondarie e primarie, con l'obiettivo finale di aumentare la possibilità di trasformazione di oggetti in abitazioni primarie, il qui proposto disegno di legge introduce parimenti la possibilità di trasferire la garanzia (*grandfathering*) anche a fondi terzi nelle vicinanze del fondo originale. Il meccanismo e il testo di legge qui ipotizzato si ispira al trasferimento delle quantità edificatorie giusta l'[art. 38a cpv. 1 Legge edilizia](#), che qui per completezza riportiamo.

Art. 38a - Trasferimento di quantità edificatorie

¹Quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa.

²I Piani regolatori possono stabilire ulteriori specificazioni e limitazioni.

Per illustrare il meccanismo proposto nel disegno di legge, si consideri l'esempio no. 4 esposto sopra. Il condominio di quattro appartamenti edificato a Locarno Monti nel 2000 è composto da un appartamento utilizzato quale residenza secondaria e tre appartamenti utilizzati quali residenza primaria. Per i motivi già presentati sopra, il proprietario dell'appartamento utilizzato quale residenza secondaria non dispone della garanzia che – qualora il suo appartamento passasse a residenza primaria (perché utilizzato in tal modo

dal proprietario o perché locato ad un residente) – in futuro il proprietario (attuale o futuro, compresi gli eredi legali dell'attuale proprietario a valle di una successione) possa tornare a farne un uso quale abitazione secondaria. Grazie al suddetto meccanismo del trasferimento del diritto di opzione tuttavia, il proprietario potrebbe acquisire per trasferimento da un fondo della stessa zona di utilizzazione il diritto a passare in ogni tempo all'uso quale abitazione secondaria o primaria, naturalmente posto che il fondo trasferente disponesse di tale diritto, segnatamente perché edificato prima dell'entrata in vigore delle norme più restrittive (come nel caso degli esempi n. 1 o n. 3).

Applicazione del presente meccanismo ai fini LASEC

Nel quadro delle norme dettate dalla LASEC, i Comuni devono regolarmente misurare la quota di abitazioni secondarie sulle abitazioni totali. Poiché il disegno di legge qui proposto concede in ogni tempo ai fondi garantiti il diritto di tornare all'uso abitativo precedente, ai fini del calcolo della quota di abitazioni secondarie ai sensi della LASEC i fondi garantiti valgono come destinati all'uso più restrittivo. Solo in tal modo è infatti possibile evitare che in futuro, in virtù della richiesta di molti proprietari fondiari di tornare ad utilizzare i fondi garantiti ad uso abitativo secondario, il Comune non si trovi improvvisamente a violare la quota massima stabilita dalla LASEC.

La presente iniziativa parlamentare elaborata

Per quanto siano comprensibili le motivazioni a monte della LASEC e delle NAPR di molti Comuni ticinesi, come si è visto sopra le attuali norme finiscono con il disincentivare la trasformazione di residenze secondarie in residenze primarie. Ciò non solo va contro la *ratio* delle norme stesse, ma soprattutto si scontra con una strategia di promozione del Ticino quale luogo dove cittadini benestanti possano venire a stabilirsi, con ben comprensibili vantaggi per l'intera comunità ticinese in termini di lavori edili, di gettito d'imposta e di vitalizzazione di zone oggi adibite a residenza secondaria.

Inoltre, sul piano individuale del proprietario immobiliare, riteniamo che vada tutelata la proprietà privata coerentemente con l'[art. 26 cpv. 1 Cost.](#) Il secondo capoverso dello stesso articolo prevede per di più che sia data piena indennità in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà.

Per queste ragioni i sottoscritti propongono di introdurre nella Legge sullo sviluppo territoriale il nuovo articolo 71a. Questo intende concedere ai proprietari di abitazioni secondarie che le trasformano in primarie, la garanzia che in futuro tali oggetti possano tornare ad essere utilizzati come secondarie nonostante nel frattempo ne sia stata cambiata la destinazione. Inoltre, tale garanzia è trasferibile a vantaggio di altri fondi in modo simile alla ben nota possibilità di trasferire tra fondi diversi le loro quantità edificatorie. Infine, per evitare una possibile futura violazione della LASEC qualora troppe abitazioni primarie garantite chiedessero di tornare ad essere utilizzate quali abitazioni secondarie, ai fini del calcolo della quota di abitazioni secondarie ai sensi della LASEC il nuovo capoverso 5 dell'articolo 71a equipara le abitazioni garantite alle abitazioni secondarie.

A garanzia dell'autonomia comunale, l'art. 71b del nuovo disposto permette agli enti locali di includere nelle NAPR norme più restrittive sull'esempio di quelle attuali presentate sopra. Tuttavia, in tal caso e coerentemente con il summenzionato art. 26 cpv. 2 Cost., un Comune che dovesse vietare il riutilizzo dell'oggetto secondo l'autorizzazione precedente limitandone

pertanto l'uso sarebbe chiamato ad indennizzare il proprietario per la perdita di valore. Coerentemente con gli altri casi di espropriazione formale o materiale, si propone che sia il Tribunale delle espropriazioni a stabilire, su richiesta del proprietario, l'entità dell'eventuale indennizzo.

La formulazione del disegno di legge permette altresì di contemplare anche il caso opposto – benché meno frequente – in cui un'abitazione primaria sia obbligata dalla pianificazione comunale a diventare unicamente abitazione secondaria.

Paolo Pamini e Paolo Caroni

Alberti - Aldi - Battaglioni - Bertoli - Bignasca - Buzzini

Censi - Gaffuri - Galeazzi - Garzoli - Gianella Alex -

Imelli - Käppeli - Maderni - Morisoli - Ortelli M. -

Ortelli P. - Passardi - Pellegrini - Petrini - Pinoja -

Ris - Soldati - Speciali - Terraneo - Tonini

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

Disegno di

LEGGE

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 23 giugno 2021 di Paolo Pamini e cofirmatari,

d e c r e t a :

I.

La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è così modificata:

Art. 71a (nuovo) - Abitazioni secondarie preesistenti

¹Sono garantite le autorizzazioni edilizie, in vigore al momento della prima edificazione, a tutela della piena libertà d'uso abitativo, primario e secondario.

²Tale garanzia è originariamente connessa alla singola abitazione, non è personale e può pertanto essere invocata in ogni tempo anche dai successivi proprietari.

³La garanzia in virtù dei capoversi 1 e 2 appartenente a un'abitazione può essere trasferita su abitazioni della stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio.

⁴Il trasferimento della garanzia può avvenire con libera contrattazione anche a favore del Comune per sua successiva estinzione.

⁵Il Comune tiene un registro delle garanzie trasferite.

Art. 71b (nuovo)

¹Le norme comunali di applicazione del piano regolatore possono limitare in modo più severo rispetto alla presente legge la garanzia della libertà di uso abitativo per abitazioni realizzate secondo il diritto anteriore.

²In tal caso il Comune, se non riconosce un diritto acquisito del proprietario del bene immobile, lo indennizza nella misura dell'eventuale perdita tra il valore reale con garanzia e il valore reale in applicazione della norma comunale più restrittiva.

³L'entità dell'indennizzo viene stabilita dal Tribunale delle espropriazioni su richiesta del proprietario al momento della manifestazione del danno, segnatamente in occasione dell'alienazione dell'oggetto, della successione o dello scioglimento del regime dei beni.

⁴Una volta indennizzato il proprietario, la garanzia decade e l'oggetto non potrà più venir considerato come realizzato in virtù del diritto in vigore al momento della prima edificazione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC per l'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo

del 23 giugno 2021

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di estendere il meccanismo della riduzione dell'imposta sul capitale per partecipazione ai sensi dell'art. 87a della Legge

tributaria ticinese (LT, [RL 640.100](#)) anche in proporzione alle pretese vantate da persone giuridiche ticinesi a società del gruppo.

Motivazione

La presente proposta intende favorire la permanenza delle e attirare sul territorio ticinese le persone giuridiche che svolgono funzioni di finanziamento intragruppo, sgravando tali pretese dall'imposta sul capitale. La proposta è peraltro esplicitamente prevista dal diritto federale e sta al Legislatore cantonale cogliere l'opportunità di recepirla nella propria legislazione. [L'art. 29 cpv. 3 LAID](#) (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14) stabilisce infatti che i Cantoni possano prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione (possibilità già recepita dall'attuale art. 87a LT), alla proprietà intellettuale che qualifica ai fini degli sgravi sull'imposta sull'utile connessa a brevetti e diritti analoghi (possibilità già recepita dall'attuale art. 87b LT), e ai mutui concessi a società del gruppo (oggetto della presente).

Oggi giorno, non vi è in Ticino alcuna misura fiscale di promozione delle attività di finanziamento intragruppo. Per contribuenti attivi in questo genere di attività molti Cantoni, in particolare della Svizzera centrale, offrono condizioni impositive più favorevoli del Canton Ticino. Strategicamente, tali società non sono tanto importanti per il modesto gettito fiscale diretto quanto per l'ecosistema che ruota attorno a loro, si pensi a titolo di esempio alle attività bancarie e parabancarie (segnatamente legali e consulenziali) connesse a funzioni di *cash pooling* di gruppi societari locali, nazionali ed internazionali.

Il testo di legge è ispirato all'art. 93 cpv. 4 [LT-Lucerna](#) e riprende tre aspetti di quella legislazione cantonale.

1. Si propone di adottare la dicitura di pretese intragruppo (*Konzernforderungen*) anziché dei mutui (formalmente definiti ai sensi degli [artt. 312ss CO](#)) così da far rientrare nel disposto qualsiasi pretesa infragruppo, ivi segnatamente compresi gli *accrued income* in caso di dividendo simultaneo che non sono formalmente né crediti, né mutui.
2. Per evitare abusi connessi a prestiti *back to back* intragruppo, si propone inoltre di sgravare l'imposta sul capitale proporzionalmente all'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti intragruppo (*Aktivenüberschuss von Konzernforderungen und Konzernschulden*), come l'esempio sotto esplicita.
3. Si propone di introdurre un'imposta sul capitale minima di 500 franchi a garanzia della copertura dei costi amministrativi.

L'impatto finanziario è difficilmente stimabile ma – se si considera l'indotto connesso all'ecosistema che ruota attorno alle attività di finanziamento intragruppo – prevedibilmente positivo in termini di gettito fiscale.

Esempi di calcolo

I seguenti esempi, mutuati dalla [sezione del Luzerner Steuerbuch](#) a commento del meccanismo di sgravio dell'art. 93 cpv. 4 LT-Lucerna, esplicitano la modalità di calcolo qui proposta presentando tre fattispecie che presentano contestualmente partecipazioni qualificate sgravate dall'attuale art. 87a LT nonché brevetti sgravati dall'attuale art. 87b LT.

In ogni esempio, il secondo bilancio espone gli attivi netti risultanti dalla differenza tra le pretese intragruppo e i debiti intragruppo. La riduzione percentuale dell'imposta sul capitale risulta dalla somma dei valori percentuali evidenziati in giallo.

Esempio 1 – Società holding con pretese intragruppo e brevetti

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	0.42	Passivi vari	11'000	9.17
Pretese intragruppo	23'000	19.17	Debiti intragruppo	10'000	8.33
Brevetti	500	0.42	Capitale proprio	99'000	82.50
Partecipazioni	96'000	80.00			
Attivi totali	120'000	100.00	Passivi totali	120'000	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	0.45	Passivi vari	11'000	10.00
Pretese intragruppo	13'000	11.82	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	500	0.45	Capitale proprio	99'000	90.00
Partecipazioni	96'000	87.27			
Attivi totali	110'000	100.00	Passivi totali	110'000	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 99.55

		CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15% Imp. sul cap. ordinaria	262'845
Coefficiente cantonale d'imposta	97% Imp. sul cap. ridotta	1'195
Moltiplicatore comunale	80% Imp. sul cap. dovuta	1'195

Esempio 2 – Società commercialmente attiva con pretese intragruppo e brevetti

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	2.08	Passivi vari	9'000	37.50
Pretese intragruppo	23'000	95.83	Debiti intragruppo	10'000	41.67
Brevetti	500	2.08	Capitale proprio	5'000	20.83
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	24'000	100.00	Passivi totali	24'000	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	3.57	Passivi vari	9'000	64.29
Pretese intragruppo	13'000	92.86	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	500	3.57	Capitale proprio	5'000	35.71
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	14'000	100.00	Passivi totali	14'000	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 96.43

		CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15% Imp. sul cap. ordinaria	13'275
Coefficiente cantonale d'imposta	97% Imp. sul cap. ridotta	474
Moltiplicatore comunale	80% Imp. sul cap. dovuta	500

Esempio 3 – Società commercialmente attiva con pretese intragruppo

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	2.13	Passivi vari	9'000	38.30
Pretese intragruppo	23'000	97.87	Debiti intragruppo	10'000	42.55
Brevetti	-	-	Capitale proprio	4'500	19.15
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	23'500	100.00	Passivi totali	23'500	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	3.70	Passivi vari	9'000	66.67
Pretese intragruppo	13'000	96.30	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	-	-	Capitale proprio	4'500	33.33
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	13'500	100.00	Passivi totali	13'500	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 96.30

		CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15% Imp. sul cap. ordinaria	11'948
Coefficiente cantonale d'imposta	97% Imp. sul cap. ridotta	443
Moltiplicatore comunale	80% Imp. sul cap. dovuta	500

Paolo Pamini
Per il Gruppo UDC

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 22 giugno 2021 di Paolo Pamini per il Gruppo UDC;

d e c r e t a :

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 87a – Riduzione per partecipazione e pretese intragruppo

¹L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- a) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società, o;
- c) la detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.

²L'imposta sul capitale imponibile di una persona giuridica è ridotta nella proporzione esistente tra l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti intragruppo e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile. È fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Claudio Isabella e cofirmatari "Interinali 2.0: per garantire la qualità nei lavori!"

del 21 giugno 2021

In data 17 marzo 2021 il Tribunale federale (DTF 2C_661/2019) ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'associazione mantello delle agenzie interinali e da 6 agenzie di prestito del personale contro la modifica dell'art. 24 della legge sulle commesse pubbliche decisa il 10 aprile 2017 dal Gran Consiglio e contro la modifica dell'art. 37 del regolamento di applicazione delle legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici decisa il 12 giugno 2019 dal Consiglio di Stato del Canton Ticino.

In particolare, la contestazione dei ricorrenti verteva sulla frase "e/o l'impiego di personale fornito da terzi" di cui all'art. 24 della LCPubb che, a loro dire, assimila l'impiego di personale

fornito da terzi al subappalto. Il TF ha accolto questa contestazione e la frase sopra riportata deve essere per tanto annullata dall'articolo della Legge cantonale sulle commesse pubbliche.

I Giudici di Mon Repos, per contro, reputano che il Legislativo cantonale abbia la possibilità e la facoltà di limitare l'impiego di personale interinale nell'ambito delle commesse pubbliche a condizione che gli interessi siano fondati su criteri di idoneità o che siano di natura sociale e a condizione che venga rispettato il diritto nazionale e internazionale e la relativa giurisprudenza.

Nella sentenza il Tribunale federale, ha indicato che:

"È poi ancora doveroso rilevare che l'accoglimento parziale del ricorso sulla questione qui in esame non significa che il legislatore cantonale non abbia nessuna possibilità di limitare l'impiego di personale interinale nell'ambito delle commesse pubbliche. Delle limitazioni in tal senso, seppur potenzialmente indirettamente discriminatorie, restano infatti possibili, a condizione però di rispettare il diritto nazionale e internazionale e la relativa giurisprudenza. Ad esempio, in relazione all'ALC, ciò significa – come esposto in precedenza (supra consid 5.1.) – che esse devono essere fondate su ragioni imperative d'interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito. Nell'ambito dell'appalto pubblico questi interessi possono essere fondati su criteri di idoneità o essere di natura sociale (DTF 140 I 285 consid. 7 pag. 300 segg.). Ad esempio, allo scopo di garantire una prestazione lavorativa di qualità, la legge può prevedere che il committente possa esigere che la ditta offerente sia stabile sotto il profilo del personale e che svolga la commessa impiegando personale dirigente che dispone di esperienza nel campo ed è alle sue dipendenze già da tempo. Allo stesso modo, può essere preteso dalla ditta aggiudicataria che la maggior parte dei lavoratori impiegati per portare a termine la commessa – anche in funzioni subordinate – siano già alle dipendenze della ditta e non siano invece assunti appositamente a tal fine."
(DTF 2C_661/2019)

Come è possibile immaginare, dal 2015 (data d'inoltro dell'iniziativa parlamentare Fonio e Jelmini oggetto della sentenza del TF) ma anche a partire dalla votazione in Gran Consiglio dal 2017 ad oggi l'utilizzo da parte delle aziende presenti sul nostro territorio ai lavoratori interinali è ulteriormente aumentato. Impiegare lavoratori di terzi tramite agenzie di prestito di personale dovrebbe essere limitato a situazioni di emergenza o in caso di picchi di lavoro straordinari. Purtroppo però sempre più datori di lavoro fanno capo ai lavoratori interinali per altri motivi e questo anche per una durata di più mesi se non di anni.

Utile segnalare che la maggioranza dei lavoratori interinali risiede oltre confine e spesso, essendo persone con pressanti necessità di reperire un impiego anche per l'assenza di sostegni sociali dello Stato, sono disposte ad accettare condizioni precarie e non sempre conformi alle regole. Questo genera situazioni di dumping e crea una deplorable concorrenza orientata al ribasso.

Pertanto, con gli stessi intendimenti presenti nell'iniziativa parlamentare del 21 settembre 2015 "Interinali: il Cantone dia il buon esempio!" e in particolare con l'obiettivo di garantire condizioni lavorative di qualità e accessibili anche per i dimoranti, con la presente iniziativa si propone di inserire nella Legge sulle commesse pubbliche una norma che prevede che:

- il committente possa esigere dalla ditta offerente la stabilità sotto il profilo del personale impiegato e che la stessa svolga la commessa impiegando personale che dispone di esperienza nel campo ed è alle sue dipendenze già da tempo;

- la ditta aggiudicataria dell'appalto abbia la maggior parte dei lavoratori impiegati per portare a termine la commessa e che gli stessi siano già alle dipendenze della ditta e non siano invece assunti appositamente a tal fine;
- il committente abbia la facoltà di effettuare controlli del rispetto di quanto sopra indicato.

Claudio Isabella

Aldi - Fonio - Jelmini - Merlo -

Noi - Riget - Soldati

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 97 cpv. 5 LGC)

Il Governo non ritiene di dovere delle scuse pubbliche ai cittadini?

Risposta scritta del 2 giugno 2021 all'interpellanza presentata il 29 aprile 2021 da Edo Pellegrini

Signor deputato,

nell'interpellanza del 29 aprile 2021 pone due domande concernenti la sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2021 (1C_130/2020) che ha accolto un ricorso presentato dai promotori dell'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa". Di conseguenza vengono annullate la decisione emanata dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 2020, la votazione cantonale del 9 febbraio 2020 nonché la proclamazione dei risultati del 19 febbraio 2020.

Rispondiamo di seguito alle due domande poste.

- 1. Date le pesanti e inequivocabili affermazioni ("non oggettivo", "tendenzioso", "sottaciuto", ...) contenute nella sentenza del TF non ritiene il CdS di doversi scusare ufficialmente e pubblicamente con gli iniziativaisti e, a maggior ragione, con i cittadini manifestamente tratti in inganno dai contenuti dell'opuscolo e che si dovranno sobbarcare, oltre alle spese per il TF anche quelle per una nuova votazione?**
- 2. Se il CdS non ritiene di dover fare quanto richiesto al punto 1. chiedo di motivare esaurientemente la sua decisione.**

Il ricorso, accolto dal Tribunale federale, verteva sull'opuscolo informativo trasmesso alla cittadinanza in vista della votazione, e in particolare sull'affermazione secondo la quale l'iniziativa popolare avrebbe comportato una disparità di trattamento e la violazione del diritto federale.

Secondo il Tribunale federale questa formulazione era inesatta: durante i lavori parlamentari, infatti, erano solo stati espressi dubbi e perplessità sul rispetto di questi principi, senza che fossero accertate violazioni. La corte ha poi esaminato la campagna che ha preceduto la votazione, rilevando che le affermazioni contestate dai ricorrenti non sono state controbilanciate a sufficienza per riequilibrare l'informazione.

Considerata l'esigua differenza di voti tra il SI e il NO (426 su oltre 82 mila) e l'irregolarità nella libera formazione della volontà e nell'espressione fedele del voto dei cittadini a seguito di quanto menzionato in precedenza, la corte ha ritenuto che l'esito dello scrutinio potrebbe essere stato influenzato in modo decisivo. Di conseguenza è stato deciso l'annullamento della votazione popolare del 9 febbraio 2020.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione del Tribunale federale e ha deciso d'indire una nuova votazione sull'iniziativa popolare il prossimo 26 settembre, congiuntamente alla votazione su oggetti federali e altri oggetti cantonali. Le maggiori spese inerente a questa

situazione si riferiscono alle ripetibili riconosciute ai ricorrenti e a quattro pagine aggiuntive sull'opuscolo della votazione del 26 settembre 2021.

Il Governo sensibilizzerà nuovamente i servizi cantonali e le direzioni dei dipartimenti incaricati di redigere i testi sulle esigenze di oggettività che deve caratterizzare l'opuscolo informativo delle votazioni.

Il Governo osserva che il caso occorso risulta particolare. È infatti solo a fronte del risultato molto serrato della votazione popolare che il tribunale ha ritenuto possibile che l'errore nell'opuscolo possa avere avuto un'influenza decisiva sul voto, tale da necessitare una sua ripetizione. Così stando le cose, pur rammaricandosi di quanto successo e ribadendo l'impegno a redigere meglio i testi in futuro, non si ritiene siano necessarie delle scuse particolari nei confronti della popolazione.

Il controllo giudiziario degli atti e dei processi democratici, come pure quello inerente alle procedure di ricorso contro pronunciamenti giudiziari in prima istanza, è un diritto di ogni cittadino e non dà mai luogo a scuse particolari in caso di accoglimento dei ricorsi. Non è mai successo per l'annullamento di atti o di parti di atti legislativi del Gran Consiglio, di atti esecutivi del Consiglio di Stato o di altre autorità delegate, di decisioni comunali o di decisioni giudiziarie cantonali. Le autorità inferiori prendono atto dei pronunciamenti giudiziari ed adattano le loro prassi alla giurisprudenza.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Manuele Bertoli

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri